

Proposta N° 21 / Prot. Data 5/05/2015		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____
--	---	---

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 75 del Reg. Data 16/06/2015	OGGETTO :	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 409/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI - NELLA CAUSA CIVILE VISCO' GIACOMINA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 50743/2009.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di giugno alle ore 18,30 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.					Pres. Ass.		
1	Raneri Pasquale	-	SI	16	Campisi Giuseppe	-	SI
2	Ferrarella Francesco	SI	-	17	Longo Alessandro	-	SI
3	Milito Stefano (1962)	-	SI	18	Milito Stefano (1959)	-	SI
4	Caldarella Gioacchina	-	SI	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	-	SI	20	Dara Sebastiano	SI	-
6	Vesco Benedetto	-	SI	21	Vario Marianna	SI	-
7	Nicolosi Antonio	-	SI	22	Ruisi Mauro	SI	-
8	D'Angelo Vito Savio	-	SI	23	Allegro Anna Maria	-	SI
9	Caldarella Ignazio	SI	-	24	Trovato Salvatore	-	SI
10	Rimi Francesco	SI	-	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pipitone Antonio	SI	-	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Pirrone Rosario Dario	-	SI	27	Intravaia Gaetano	-	SI
13	Castrogiovanni Leonardo	-	SI	28	Coppola Gaspare	SI	-
14	Scibilia Giuseppe	SI	-	29	Lombardo Vito	SI	-
15	Stabile Giuseppe	-	SI	30	Sciacca Francesco	SI	-

TOTALE PRESENTI N. 14

TOTALE ASSENTI N. 16

Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia
Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F. Dr. Marco Cascio

Consiglieri scrutatori:

- 1) Caldarella Ignazio
- 2) Vario Marianna
- 3) Sciacca Francesco

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 14

Si passa a trattare l'argomento posto al n. 11 dell'o.d.g relativo a: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 409/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI - NELLA CAUSA CIVILE VISCO' GIACOMINA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 50743/2009.

IL PRESIDENTE

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a norma del comma 4° dell'art. 30 della L.R. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per la validità delle deliberazioni, sarà sufficiente l'intervento dei 2/5 dei Consiglieri Comunali in carica, vengono ripresi pertanto i lavori del Consiglio comunale sospesi il 15/06/2015 e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO – SENTENZA 409/2014 N. EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI - NELLA CAUSA CIVILE VISCO' GIACOMINA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 50743/2009.

Premesso:

- in data 12/02/2009 – prot. gen. n.08711 l'avv. Giovanna Sagona, per conto e nell'interesse della Sig.ra Viscò Giovanna, inviava a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni fisici alla propria persona, subiti dalla stessa a causa dell'evento infortunistico occorso in Alcamo, in data 24/01/2009. In tale data la Sig.ra Viscò Giacomina, mentre percorreva la Via Maddaloni, all'altezza del civico n° 89/91, a causa di una buca ivi esistente, cadeva rovinosamente e veniva trasportata presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo;
- in data 19/03/2009 prot. n. 17083/4 è stata trasmessa relazione del tecnico comunale Arch. R. S. Faraci ai vari organi competenti;
- con delibera n.77 del 19/03/2010, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta che per l'effetto si costituiva ritualmente in giudizio con Comparsa e risposta del 24/02/2010 e depositata in pari data;
- in data 04/04/2014 il Tribunale di Trapani, nel proc. iscritto al N.R.G. 50743/2009, emetteva sentenza n. 409/14, con la quale condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento della somma di € 2.968,36, oltre interessi dalla data della presente sentenza sino al di dell'effettivo pagamento. Condannava, altresì, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in

complessivi € 1.070,00 oltre accessori di legge, ponendo definitivamente a carico del Comune la spese della consulenza tecnica.

- l'attore in data 24/06/2014 notificava la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo;
- di conseguenza si procederà al riconoscimento debito fuori bilancio delle somme liquidate in sentenza per l'importo complessivo di **€ 4.893,68** arrotondato per eccesso ad **€ 5.100,00** al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- di conseguenza è opportuno sottoporre al vaglio del C.C. la presente proposta di delibera di riconoscimento debito fuori bilancio;
- sulla presente proposta di deliberazione è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del Vigente Regolamento di Contabilità;
- richiamato l'art. 194 del d. lgs. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze la fattispecie da riconoscere obbligatoriamente;
- considerato che per il riconoscimento del citato debito può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio finanziario 2014 riportato a riportato a residui passivi impegnate come da sentenza n. 409/14 che si allega alla presente.
- l'importo pari € 1.800,00 - franchigia - è a carico dell'Ente - giusta art. 19 - polizza RCT/RCO n. 7005287 stipulata con la Faro Assicurazioni s.p.a., mentre per la differenza, di cui € 3.300,00 si farà richiesta di ammissione al passivo della FARO in L.C.A.;
- visto il parere reso dal Collegio dei revisori dei Conti in data.....;
- vista la Relazione del Segretario Generale del 16/04/2015
- visto il parere reso dalla seconda Commissione consiliare in data.....;
- visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri questi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

PROPONE DI DELIBERARE

- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 409/2014 emessa dal Tribunale di Trapani, nella causa civile iscritta al N.R.G. 50743/09 promossa dal Sig.ra Visco' Giacomina contro il Comune di Alcamo;
- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto, per un totale di € 5.100,00 può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio finanziario 2014 riportato a riportato a residui passivi impegnate come da sentenza n. 409/14 che si allega alla presente;
- l'importo pari € 1.800,00 - franchigia - è a carico dell'Ente - giusta art. 19 - polizza RCT/RCO n. 7005287 stipulata con la Faro Assicurazioni s.p.a., mentre per la differenza, pari ad € 3.300,00 si farà richiesta di ammissione al passivo della FARO in L.C.A.;
- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali.

Esce dall'aula il Cons.re Dara S.

Presenti n. 13

Avv. Mistretta:

Riferisce che questa è una sentenza che ha visto il Comune di Alcamo a fronte di una domanda di partenza di 8.200 euro circa, condannato nella misura del 30% mentre il 70% è stato addebitato alla parte attrice.

Si è riusciti a dimostrare che sicuramente la signora era distratta nel transitare in quel tratto di strada. Vero è che la buca, comunque c'era anche se di piccole dimensioni. Sono state quindi comparate le rispettive negligenze e le pare che la sentenza sia stata equa.

Cons.re Calvaruso:

Chiede di sapere a quanto ammonta l'importo del debito fuori bilancio. Sottolinea che la buca era di soli 5 cm e la parte attrice risiedeva in quella strada da ben 36 anni e questo fatto nella memoria difensiva non è stato evidenziato.

Avv. Mistretta:

Risponde che questo fatto è stato messo in evidenza e per questo è stato dato il 30% di colpa al Comune e il 70% alla signora.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 409/2014 EMessa DAL TRIBUNALE DI TRAPANI - NELLA CAUSA CIVILE VISCO' GIACOMINA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 50743/2009.**

Visti i pareri resi ai sensi di legge

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista il parere reso dalla II Commissione Consiliare con verbale n. 61 del 05/06/2015;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 15/05/2015;

Con n. 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano

Presenti n.13

Assenti n. 17 (Allegro, Caldarella G., Campisi, Castrogiovanni, D'Angelo, Dara S., Fundarò, Intravaia, Longo, Milito S. 1959, Milito S. 1962, Nicolosi, Pirrone, Raneri, Stabile, Trovato e Vesco).

Votanti n. 11

Voto contrari n. 1 (Calvaruso)

Astenuti n. 2 (Vario e Di Bona) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 409/2014 emessa dal Tribunale di Trapani, nella causa civile iscritta al N.R.G. 50743/09 promossa dal Sig.ra Visco' Giacomina contro il Comune di Alcamo;
- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto, per un totale di € 5.100,00 può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio finanziario 2014 riportato a riportato a residui passivi impegnate come da sentenza n. 409/14 che si allega alla presente;

- l'importo pari € 1.800,00 - franchigia - è a carico dell'Ente - giusta art. 19 - polizza RCT/RCO n. 7005287 stipulata con la Faro Assicurazioni s.p.a., mentre per la differenza, pari ad € 3.300,00 si farà richiesta di ammissione al passivo della FARO in L.C.A.;
- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali.

Esauriti gli argomenti posti all'o.d.g. il Presidente scioglie la seduta.

Letto approvato e sottoscritto_____

IL PRESIDENTE
F.to Scibilia Giuseppe

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Ferrarella Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
F.to Dr.Marco Cascio

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 2/07/2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- ☐ Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- ☐ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)
- ☐ _____

Dal Municipio_____

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N° 61 del 05/06/2015

Da inviare a:	Ordine del Giorno:
☐ Sindaco	
☐ Presidente del Consiglio	Note
☐ Segretario Generale	Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio – Sentenza N. 409/2014 emessa dal Tribunale di Trapani – Nella causa civile Viscò Giacomino C/Comune di Alcamo
☐ Assessore _____	N.R.G. 50743/2009

Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita

Presidente	Vario Marianna	SI		16,00	17,15		
V/Presidente	Di Bona Lorena	SI		16,00	17,15		
Componente	Calvaruso Alessandro	SI		16,00	17,15		
Componente	Dara Sebastiano		SI				
Componente	Pirrone Rosario Dario	SI		16,00	17,15		
Componente	Rimi Francesco		SI				
Componente	Stabile Giuseppe	SI		16,00	17,15		

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 05 del mese di giugno alle ore 16.00, presso la sede del Presidente del Consiglio, si riunisce la seconda Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Vario Marianna, V/Presidente Di Bona Lorena e i componenti Alessandro Calvaruso, Stabile Giuseppe e Pirrone Rosario Dario.

Svolge le funzioni di Segretario supplente il V/presidente Di Bona.

Il presidente Vario constatato il numero legale apre la seduta.

Dalle memorie difensive, formulate dal legale comunale, a parere del componente Calvaruso non sono stati fatti rilevare alcuni elementi probabilmente fondamentali per l'esito della causa e né la larghezza e la profondità della buca, rilevata con relazione del IV settore Serv. Tecnici, nonché l'età del danneggiato (36 anni), infatti risulterebbe davvero impossibile centrare una buca di appena 10 cm., in una strada larga oltre 3 mt., e con una profondità di soli 5 cm.

Tali argomentazioni, senza dubbio, avrebbero spinto il giudice ad una maggiore riflessione e probabile diversa sentenza.

L'avvocato tra l'altro indica come corresponsabile per ns. danni la FARO ASSICURAZIONI, procedura questa non fattibile così come sollevato dal giudice, in quanto all'epoca la stessa assicurazione si trovava in regime di L.C.A.

Il presidente mette ai voti la deliberazione in oggetto con il seguente esito:

Favorevoli :

Astenuti : Tutti

Contrari :

Per quanto emerso dalle operazioni di voto,

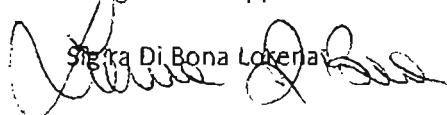
La Commissione esprime

PARERE NEGATIVO

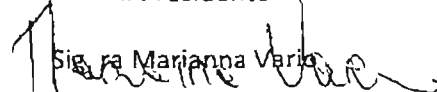
Sulla richiesta di parere in oggetto

Alle ore 17.15 la seduta viene chiusa.

Il Segretario Supplente

Sig.ra Di Bona Lorena


Il Presidente

Sig.ra Marianna Vario




CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n°19
del 15 maggio 2015

CITTÀ DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO 8 MAG. 2015
Prot. n. 2267 del
Assegnata al Settore
18 MAG 2015 Il Segretario Generale

[Handwritten signatures: Pres. C.C. and Dr. Rep.]

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Presidente del Consiglio

Al Sig. Direttore di Ragioneria

LORO SEDI

Oggetto: *Parere del 15/05/15 alla proposta di deliberazione n. 21 del 05/05/15 trasmessaci con nota n. 9562 del 07/05/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio Sentenza n°409/2014 emessa dal Tribunale di Trapani nella causa civile Viscò Giacomina c/Comune di Alcamo - N.R.G. 50743/2009*

Il giorno 15 maggio 2015, alle ore 15.30 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d, il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Rag. Stefano Varvaro, Dott. Antonio Maltese

- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota del n. 9562 del 07/05/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, per come riportato in oggetto", al fine di esprimere il proprio parere:
- Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
- Visti gli allegati alla nota n. 9562;
- Vista la Sentenza allegata;

[Handwritten signatures]

- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile
- Considerato che al pagamento del suddetto debito quantificato in Euro 5.100,00 può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debiti fuori bilancio" del bilancio esercizio 2014 riportato a residui passivi;
- Considerato che è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziario;
- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

ESPRIME

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

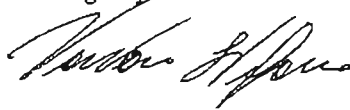
La riunione si conclude alle ore 16,45, previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.

Alcamo, lì 15/05/15

Il Collegio dei Revisori

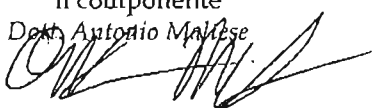
Il Presidente

Rag. Stefano Varvaro



Il componente

Dott. Antonio Maltese



COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 409/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI - NELLA CAUSA CIVILE VISCO' GIACOMINA c/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 50743/2009.

INDICE ATTI ALLEGATI

1. Comunicazione ex art. 55 bis Reg. Contabilità;
2. copia richiesta risarcimento danni – prot. n. 8711 del 12/02/2009;
3. copia relazione tecnica dell'architetto Faraci prot. n. 17083/4 del 19/03/2009;
4. copia relazione tecnica del Dott. Simonetto del 14/07/2009;
5. copia Atto di Citazione – prot. n. 60707 del 27/11/2009;
6. copia Comparsa di Costituzione e di Risposta Studio Legale Siragusa - Compagnia Faro Assicurazioni del 17/11/2010;
7. copia Ricorso in Riassunzione dell'Avv. Giovanna Sagona prot. n. 6015 del 01/02/2012;
8. copia Comparsa di Costituzione dell'Avv. G. Mistretta del 10/07/2012;
9. copia relazione tecnica della Dott. Sabrina Salvo del 22/04/2013;
10. copia note critiche della Dott. G. La Rosa del 04/05/2013;
11. copia Comparsa Conclusionale dell'Avv G. Sagona depositata il 17/02/2014 ;
12. copia Comparsa Conclusionale dell'Avv G. Mistretta depositata il 17/02/2014;
13. copia sentenza n. 409/2014 del 15/04/2014 emessa dal Tribunale di Trapani;



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

oggetto: relazione AI SENSI DELL'ART. 55 L. 48 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 409/2014 EMESSA DAL tribunale di trapani - NELLA CAUSA CIVILE VISCO' GIACOMINA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 50743/2009.

IL SEGRETARIO GENERALE

Letta la comunicazione prot. n. 20713 del 10.09.2014;

Visti gli atti tutti del procedimento;

OSSERVA

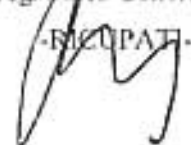
- La vicenda de qua nasce dalla richiesta avanzata in data 12/02/2009 – prot. gen. n.08711 dall'avv. Giovanna Sagona, per conto e nell'interesse della Sig.ra Viscò Giovanna, di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni fisici alla propria persona, subiti dalla stessa a causa dell'evento infortunistico occorso in Alcamo in data 24/01/2009, mentre percorreva la Via Maddaloni, all'altezza del civico n° 89/91, a causa di una buca ivi esistente, cadeva rovinosamente e veniva trasportata presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo;
- in data 27/11/2009 con prot. n. 60707 è stato notificato atto di citazione, proposto dall'avv. Giovanna Sagona, giusta procura, per conto e nell'interesse della Sig.ra Viscò Giacomina, al Comune di Alcamo, in persona del suo Sindaco legale rappresentante *pro-tempore*, con il quale si dichiarava che i danni fisici e materiali, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'odierna attrice sono quantificati in € 8.119,44 da liquidarsi in favore dell'attrice oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al saldo;
- con delibera n.77 del 19/03/2010, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta che per l'effetto si costituiva ritualmente in giudizio con Comparsa e risposta del 24/02/2010 e depositata in pari data, chiedendo di rigettare la domanda attorea, perché carente di prova e/o comunque infondata in fatto ed in diritto e dichiarando che nessuna responsabilità era imputabile al Comune di Alcamo in dipendenza dei fatti per cui è causa e ciò anche ai sensi e per gli effetti dell'art.1227c.c; in linea subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di condannare la Faro

- Assicurazioni al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, ritualmente chiamata, in causa in quanto all'epoca del sinistro assicurava questo Ente con apposita Polizza n. 7005287;
- all'udienza del 17/11/2010, si costituiva in giudizio la Compagnia Faro Assicurazioni S.p.A, terzo chiamato in causa, con comparsa di costituzione e risposta del 17/11/2010;
 - il Giudice disponeva l'interruzione del processo de quo, giusto art. 249 D.lgs. n. 209/2005;
 - in data 01/02/2012 veniva notificato Ricorso in Riassunzione della Sig.ra Viscò Giacemina;
 - in data 10/07/2012 l'Avv. Giovanna Mistretta presentava Comparsa di Costituzione nella riassunzione del procedimento;
 - in data 17/02/2014 l'Avv. G. Sagona depositava presso la cancelleria del Tribunale di Trapani comparsa Conclusionale;
 - in pari data veniva depositata presso la cancelleria del Tribunale di Trapani comparsa conclusionale da parte dell'Avv. Giovanna Mistretta;
 - in data 04/04/2014 il Tribunale di Trapani, nel proc. iscritto al N.R.G. 50743/2009, emetteva sentenza n. 409/14, con la quale condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento della somma di € 2.968,36, oltre interessi dalla data della presente sentenza sino al di dell'effettivo pagamento, riconoscendo un concorso di colpa pari al 70% in capo al danneggiato, condannando il Comune, altresì, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.070,00 oltre accessori di legge, ponendo definitivamente a carico del Comune la spese della consulenza tecnica.
 - l'attore in data 24/06/2014 notificava la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo;
 - di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio delle somme liquidate in sentenza per l'importo complessivo di € 4.893,68 arrotondato per eccesso ad € 5.100,00 al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
 - l'importo pari € 1.800,00 - franchigia - è a carico dell'Ente - giusta art. 19 - polizza RCT/RCon°7005287 stipulata con la Faro Assicurazioni s.p.a., mentre per la differenza, si farà richiesta di ammissione al passivo della FARO in L.C.A.;
 - Non risulta essere stato proposto da parte degli Uffici appello sul ritenuto presupposto che a parte attrice è stato riconosciuto solo il 70% di concorso di colpa e nella considerazione che il sia pure modesto dissesto era presente nel manto stradale.

Conclusivamente si ritiene doveroso riconoscere il debito de quo, in assenza di qualsivoglia responsabilità amministrativa per dolo o colpa grave, se non quella generica del mantenimento in perfetto stato delle strade comunali.

Alcamo li 16.04.2015

Il Segretario Generale


-RICUPATI-



CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI
IV SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Prot. n. 20913 del 10/03/2014

AL SEGRETARIO GENERALE
SEDE

E p. c. AL SIGNOR SINDACO
SEDE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
SEDE

Oggetto: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 409/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI - NELLA CAUSA CIVILE VISCO' GIACOMINA C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 50743/2009.

In riferimento alla proposta di debito fuori bilancio di cui all'oggetto si relaziona quanto segue :

- in data 12/02/2009 - prot. gen. n.08711 l'avv. Giovanna Sagona, per conto e nell'interesse della Sig.ra Viscò Giovanna, inviava a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni fisici alla propria persona, subiti dalla stessa a causa dell'evento infortunistico occorso in Alcamo, in data 24/01/2009. In tale data la Sig.ra Viscò Giacomina, mentre percorreva la Via Maddaloni, all'altezza del civico n° 89/91, a causa di una buca ivi esistente, cadeva rovinosamente e veniva trasportata presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo;
- in data 19/03/2009 prot. n. 17083/4 è stata trasmessa relazione del tecnico comunale Arch. R. S. Faraci ai vari organi competenti quale si rilevava che da sopralluogo effettuato in data 12/02/09 la buca di che trattasi aveva le dimensioni di cm 10 e la profondità massima di cm 5;
- in data 14/07/2009 perveniva Relazione di Perizia redatta dallo Studio Tecnico del Dott. Simonetto del 09/07/2009;
- in data 27/11/2009 con prot. n. 60707 è stato notificato atto di citazione, proposto dall'avv. Giovanna Sagona, giusta procura, per conto e nell'interesse della Sig.ra Viscò Giacomina, al Comune di Alcamo, in persona del suo Sindaco legale rappresentante *pro-tempore*, con il quale si dichiarava che i danni fisici e materiali, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'odierna attrice sono quantificati in € 8.119,44 da liquidarsi in favore dell'attrice oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro al saldo;
- con delibera n.77 del 19/03/2010, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta che per l'effetto si costituiva ritualmente in giudizio con Comparsa e risposta del 24/02/2010 e depositata in pari data, chiedendo di rigettare la domanda attorea, perché carente di prova e/o comunque infondata in fatto ed in diritto e dichiarando che nessuna responsabilità era imputabile al Comune di Alcamo in dipendenza dei fatti per cui è causa e ciò anche ai sensi e per gli effetti dell'art.1227c.c; in linea subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di condannare la Faro Assicurazioni al risarcimento dei danni patiti dall'attrice, ritualmente chiamata, in causa in quanto all'epoca del sinistro assicurava questo Ente con apposita Polizza n. 7005287;

- all'udienza del 17/11/2010, si costituiva in giudizio la Compagnia Faro Assicurazioni S.p.A, terzo chiamato in causa, con comparsa di costituzione e risposta del 17/11/2010;
- il Giudice disponeva l'interruzione del processo de quo, giusto art. 249 D.lgs. n. 209/2005;
- in data 01/02/2012 veniva notificato Ricorso in Riassunzione della Sig.ra Viscoè Giacomina;
- in data 10/07/2012 l'Avv. Giovanna Mistretta presentava Comparsa di Costituzione nella riassunzione del procedimento;
- in data 22/04/2013 la Dott. Sabrina Salvo, consulente tecnico d'Ufficio, stilava relazione in merito alla consulenza tecnica espletata;
- in data 04/05/2013 la Dott. Giacomina La Rosa redigeva note critiche alla Relazione del CTU redatta dalla Dott. Sabrina Salvo;
- in data 17/02/2014 l'Avv. G. Sagona depositava presso la cancelleria del Tribunale di Trapani Comparsa Conclusionale;
- in pari data veniva depositata presso la cancelleria del Tribunale di Trapani Comparsa conclusionale da parte dell'Avv. Giovanna Mistretta;
- in data 04/04/2014 il Tribunale di Trapani, nel proc. iscritto al N.R.G. 50743/2009, emetteva sentenza n. 409/14, con la quale condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento della somma di € 2.968,36, oltre interessi dalla data della presente sentenza sino al di dell'effettivo pagamento. Condannava, altresì, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.070,00 oltre accessori di legge, ponendo definitivamente a carico del Comune la spesa della consulenza tecnica.
- l'attore in data 24/06/2014 notificava la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo;
- di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio delle somme liquidate in sentenza per l'importo complessivo di € 4.893,68 arrotondato per eccesso ad € 5.100,00 al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- l'importo pari € 1.800,00 - franchigia - è a carico dell'Ente - giusta art. 19 - polizza RCT/RCON°7005287 stipulata con la Faro Assicurazioni s.p.a., mentre per la differenza, si farà richiesta di ammissione al passivo della FARO in L.C.A.;
- inoltre, è al vaglio l'esame, da parte degli Uffici, proporre eventuale appello sul ritenuto presupposto che il fatto non è stato pienamente provato;

Tanto si doveva.

Alcamo li 10.09.2014

Il Dirigente
Ing. Enza Anna Parrino



170107
STUDIO LEGALE

Avv. Giovanna Sagone

Via Florio, n. 4

Tel. e fax: 0924.21646 Cell.: 339.1023614

91011 ALCAMO

TRAPANI



CITTA' DI ALCAMO
POSTA IN ARRIVO
Prot. n. 08711 del 12 FEB. 2009
Assegnata al Settore *Studio Legale*
Il 12 FEB. 2009 - Il Segretario Personale

6° SETTORE
SERVIZI TECNICI
Prot. N. 1553
del 18 FEB 2009

Spett.le

Comune di Alcamo

Piazza Ciullo

91011 ALCAMO

TRAPANI

RACCOMANDATA A/R

Alcamo, 06 febbraio 2009

Oggetto: richiesta di risarcimento danni

Vi scrivo in nome, per conto e nell'interesse della Signora VISCO' Giacomina, nata ad Alcamo il 5 aprile 1973 ed ivi residente nella Via Salerno, n. 75, codice fiscale: VSCGMN73D45A176G, che me ne conferisce espresso mandato, per intimarVi - ad ogni effetto di legge - il risarcimento dei danni fisici dalla medesima subiti in occasione ed a causa del sinistro verificatosi in data 24 gennaio 2009, alle ore 19,30 circa, in località del Comune di Alcamo, nella Via Maddaloni, in prossimità del numero civico 89/91.

Invero, accadeva che la Signora Viscò Giacomina, in data 24 gennaio 2009, alle ore 19,30 circa, transitava, a piedi, sulla strada comunale denominata Via Maddaloni, quando, giunta in prossimità del numero civico 89/91, inciampava in una buca esistente sulla detta strada e non debitamente segnalata, perdendo l'equilibrio del proprio corpo, rovinando per terra.

diagnosticati dai Sanitari del locale Pronto Soccorso dell'Ospedale "S. Vito e S. Spirito" di Alcamo come: *"trauma discorsivo al collo piede sinistro e edema perilesionale caviglia sinistra"*, con prognosi di giorni 7 (cfr. verbale di pronto soccorso n. 2009001441 del 24.01.2009).

Alla mia assistita veniva prescritto di eseguire ulteriori accertamenti - ortopedici e traumatologici, segnatamente: radiografia caviglia sinistra e piede sinistro. A seguito degli espletati accertamenti, eseguiti presso l'Ospedale di Alcamo, alla Signora Viscò Giacomina veniva confermata la diagnosi precedentemente resa dai Sanitari del Pronto Soccorso in data 24 gennaio 2009 (cfr. referti medici U.O.: Ortopedia e Traumatologia - Ospedale "S. Vito e S. Spirito" - Alcamo del 26/01/2009 e 28/01/2009), e contestualmente le veniva apposto un apparecchio gessante alle parti interessate dalle sopra descritte lesioni.

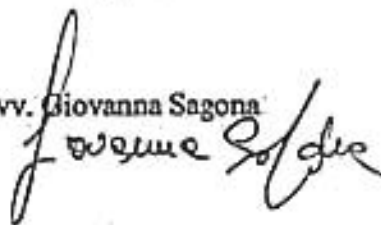
La Signora Viscò Giacomina trovasi ancora in stato di malattia.

Poiché risulta evidente la Vostra responsabilità, quale Ente proprietario della strada in questione, nel costituirVi formalmente in mora, Vi invito a risarcire i danni fisici subiti dalla mia assistita a seguito dell'occorso sinistro meglio descritto alla superiore premessa, e, contestualmente, Vi invito a prendere contatti con questo studio legale, entro e non oltre otto giorni dalla presente, per comunicarmi gli estremi della Vostra Compagnia Assicuratrice per la responsabilità civile.

Espressamente Vi significo che, decorsi inutilmente otto giorni dal ricevimento della presente, la mia assistita si vedrà costretta ad adire la competente Autorità Giudiziaria per la migliore tutela dei propri interessi.

Rimanendo in attesa di un Vostro cordiale riscontro, fiduciosa nella
Vostra collaborazione, l'occasione è a me gradita per porgere,
Distinti saluti.

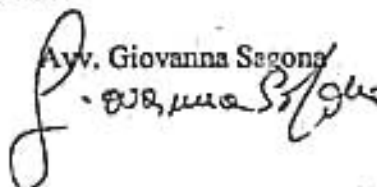
Avv. Giovanna Sagona

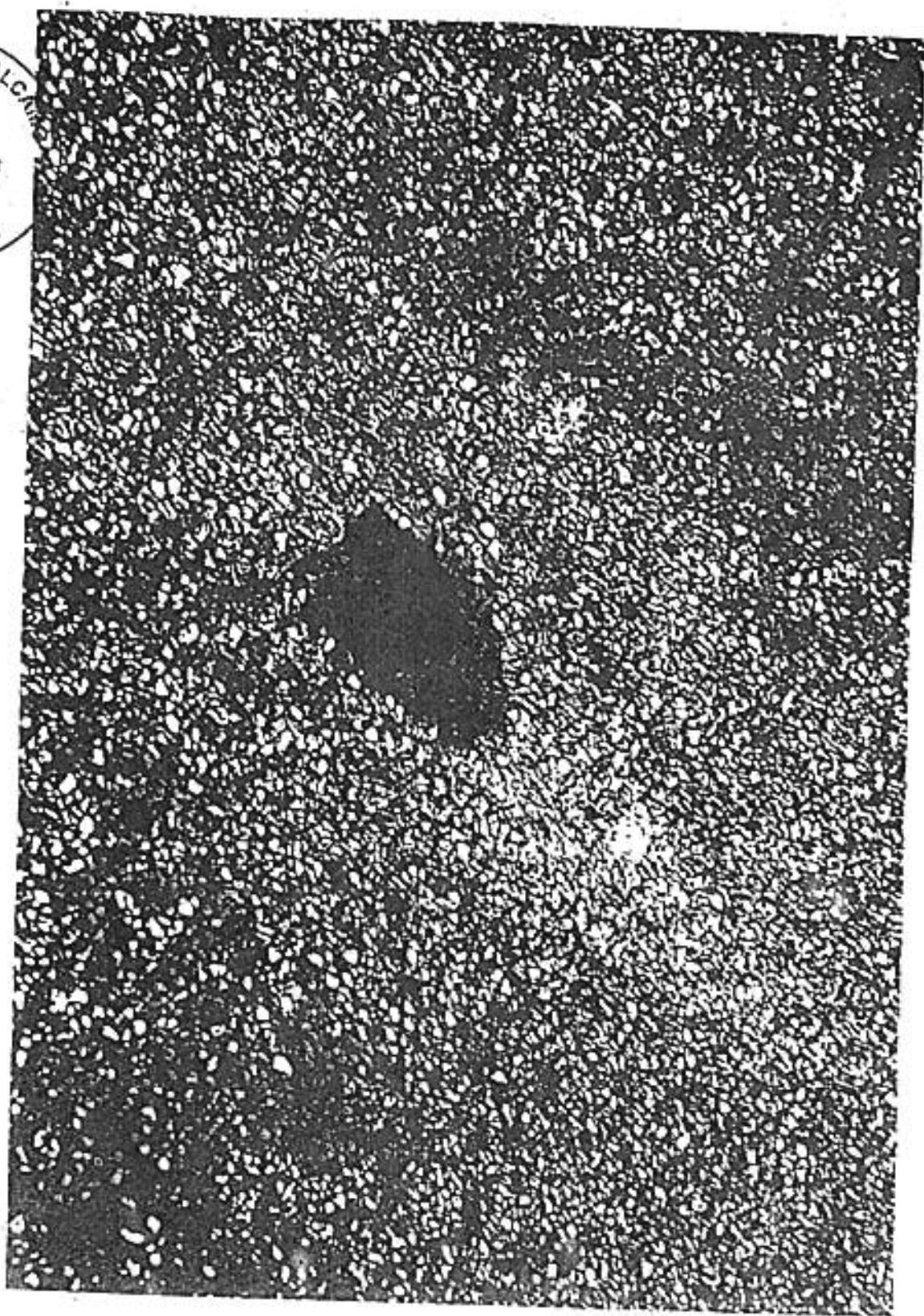


Si allega:

1. copia verbale di pronto soccorso n. 2009001441 del 24.01.2009;
2. copia referti medici U.O.: Ortopedia e Traumatologia – Ospedale “S.
Vito e S. Spirito”- Alcamo del 26/01/2009 e 28/01/2009;
3. copia rilievi fotografici;
4. copia documento di riconoscimento Viscò Giacomina.

Avv. Giovanna Sagona







CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

IV SETTORE SERVIZI TECNICI

Prot. n. _____ All. n. _____

17083/4



19 MAR. 2009

Alcamo li _____

FARO ASSICURAZIONE
VIA FIESCHI N. 3/2
16121 GENOVA

BROKER SICURMED S.R.L.
VIA MARCHESE DI VILLABIANCA N. 54
90143 PALERMO

LUIGI SIMONETTO
VIA DEI MILLE, 81
91025 MARSALA (TP)

Allegato
Legge



SETTORE AFFARI GENERALE
SEZIONE AFFARI LEGALI
SEDE

SIG. VISCO' GIACOMA
PRESSO
AVV. GIOVANNA SAGONA
VIA FLORIO N.4
91011 ALCAMO

Oggetto: Sinistro del 24.01.2009 Sig. Viscò Giacoma

Facendo seguito alla Vostra nota pervenuta a questo Ente in data 12/02/09 prot. N 8711, si comunica che dal sopralluogo effettuato in data 12/02/09, la buca di che trattasi ha la dimensione di cm10 e la sua profondità massima e cm 5.

Si allega alla stessa documentazione fotografica.

6° SETTORE
SERVIZI TECNICI
V. DIRIGENTE

Arch. R. S. Garaci

IL DIRIGENTE

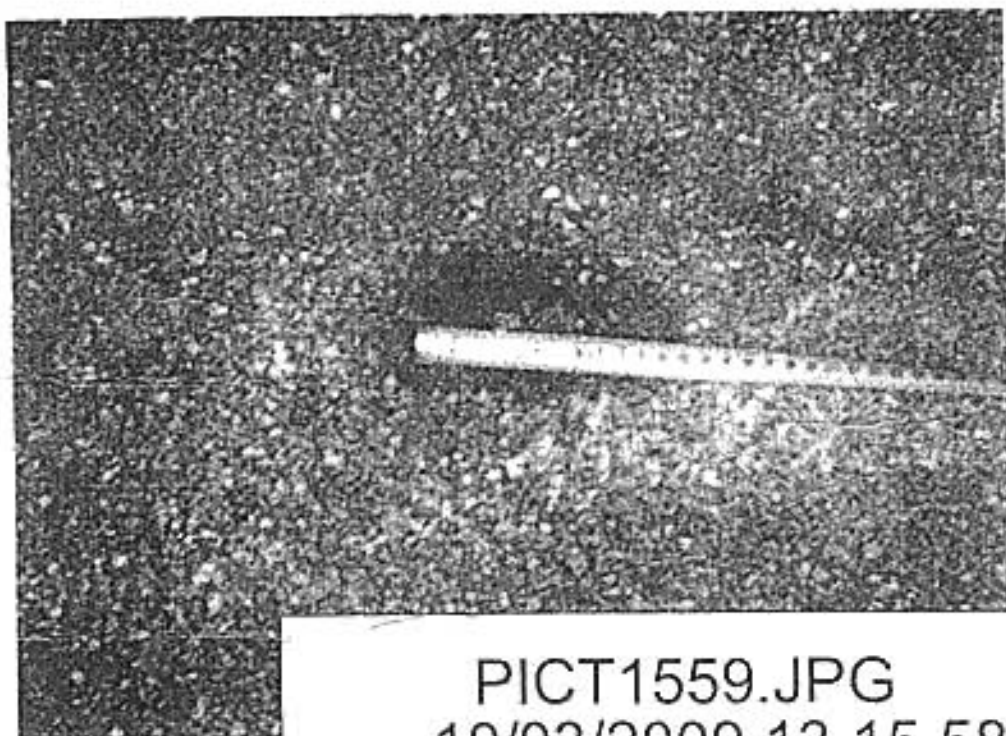
6° SETTORE
SERVIZI TECNICI

Ing. Antonino Renda

INVIATA A QUESTO UFFICIO

Il. 24-03-09

PROT. INT. N. 182



PICT1559.JPG
10/03/2009 13.15.58



PICT1558.JPG
10/03/2009 13.15.46



Studio tecnico
SIMONETTO e SIMONETTO
Studio Associato

RELAZIONE DI PERIZIA

RICEVUTO

14 LUG. 2009

FARO Ass. s.p.a.

Spett.le FARO Ass. s.p.a.
Ufficio Liquidazione Danni
SEDE

Marsala li 09/07/2009

IMO: RCG

SINISTRO n° 410/2009/70.3588 del 24.01.2009

ASSICURATO: Comune di Alcamo

POLIZZA: 7005287

INTERPARTE: Vaso Giacomita c/o Avv. Giovanni Segone - via Florio n°4 - 91011 Alcamo (TP)

CAUSA, CIRCOSTANZE E
MODALITA' DEL SINISTRO.
DESCRIZIONE DEL DANNO

Il assume che la ctp stava percorrendo a piedi la via Maddaloni quando, giungendo all'altezza del civico 189/91 è incappata su una buca ivi esistente rovinando per terra procurandosi danni fisici di cui ai referti legati abbiamo fatto sottoporre la ctp a visita presso il n/s CT medico.

STIMA DEL DANNO

Il quanto valutato dal nostro CT medico

1°	12,00	x	40,00	=	480,00
2°	12,00	x	40,00	=	480,00
3°	12,00	x	40,00	=	480,00
4°	12,00	x	40,00	=	480,00
5°	12,00	x	40,00	=	480,00
6°	12,00	x	40,00	=	480,00
7°	12,00	x	40,00	=	480,00
8°	12,00	x	40,00	=	480,00
9°	12,00	x	40,00	=	480,00
10°	12,00	x	40,00	=	480,00
11°	12,00	x	40,00	=	480,00
12°	12,00	x	40,00	=	480,00
13°	12,00	x	40,00	=	480,00
14°	12,00	x	40,00	=	480,00
15°	12,00	x	40,00	=	480,00
16°	12,00	x	40,00	=	480,00
17°	12,00	x	40,00	=	480,00
18°	12,00	x	40,00	=	480,00
19°	12,00	x	40,00	=	480,00
20°	12,00	x	40,00	=	480,00
21°	12,00	x	40,00	=	480,00
22°	12,00	x	40,00	=	480,00
23°	12,00	x	40,00	=	480,00
24°	12,00	x	40,00	=	480,00
25°	12,00	x	40,00	=	480,00
26°	12,00	x	40,00	=	480,00
27°	12,00	x	40,00	=	480,00
28°	12,00	x	40,00	=	480,00
29°	12,00	x	40,00	=	480,00
30°	12,00	x	40,00	=	480,00
31°	12,00	x	40,00	=	480,00
32°	12,00	x	40,00	=	480,00
33°	12,00	x	40,00	=	480,00
34°	12,00	x	40,00	=	480,00
35°	12,00	x	40,00	=	480,00
36°	12,00	x	40,00	=	480,00
37°	12,00	x	40,00	=	480,00
38°	12,00	x	40,00	=	480,00
39°	12,00	x	40,00	=	480,00
40°	12,00	x	40,00	=	480,00
41°	12,00	x	40,00	=	480,00
42°	12,00	x	40,00	=	480,00
43°	12,00	x	40,00	=	480,00
44°	12,00	x	40,00	=	480,00
45°	12,00	x	40,00	=	480,00
46°	12,00	x	40,00	=	480,00
47°	12,00	x	40,00	=	480,00
48°	12,00	x	40,00	=	480,00
49°	12,00	x	40,00	=	480,00
50°	12,00	x	40,00	=	480,00
51°	12,00	x	40,00	=	480,00
52°	12,00	x	40,00	=	480,00
53°	12,00	x	40,00	=	480,00
54°	12,00	x	40,00	=	480,00
55°	12,00	x	40,00	=	480,00
56°	12,00	x	40,00	=	480,00
57°	12,00	x	40,00	=	480,00
58°	12,00	x	40,00	=	480,00
59°	12,00	x	40,00	=	480,00
60°	12,00	x	40,00	=	480,00
61°	12,00	x	40,00	=	480,00
62°	12,00	x	40,00	=	480,00
63°	12,00	x	40,00	=	480,00
64°	12,00	x	40,00	=	480,00
65°	12,00	x	40,00	=	480,00
66°	12,00	x	40,00	=	480,00
67°	12,00	x	40,00	=	480,00
68°	12,00	x	40,00	=	480,00
69°	12,00	x	40,00	=	480,00
70°	12,00	x	40,00	=	480,00
71°	12,00	x	40,00	=	480,00
72°	12,00	x	40,00	=	480,00
73°	12,00	x	40,00	=	480,00
74°	12,00	x	40,00	=	480,00
75°	12,00	x	40,00	=	480,00
76°	12,00	x	40,00	=	480,00
77°	12,00	x	40,00	=	480,00
78°	12,00	x	40,00	=	480,00
79°	12,00	x	40,00	=	480,00
80°	12,00	x	40,00	=	480,00
81°	12,00	x	40,00	=	480,00
82°	12,00	x	40,00	=	480,00
83°	12,00	x	40,00	=	480,00
84°	12,00	x	40,00	=	480,00
85°	12,00	x	40,00	=	480,00
86°	12,00	x	40,00	=	480,00
87°	12,00	x	40,00	=	480,00
88°	12,00	x	40,00	=	480,00
89°	12,00	x	40,00	=	480,00
90°	12,00	x	40,00	=	480,00
91°	12,00	x	40,00	=	480,00
92°	12,00	x	40,00	=	480,00
93°	12,00	x	40,00	=	480,00
94°	12,00	x	40,00	=	480,00
95°	12,00	x	40,00	=	480,00
96°	12,00	x	40,00	=	480,00
97°	12,00	x	40,00	=	480,00
98°	12,00	x	40,00	=	480,00
99°	12,00	x	40,00	=	480,00
100°	12,00	x	40,00	=	480,00

Importo € 1.287,00

- Quota deducibile ammessa € 773,14

Totale danno € 3.840,58 oltre onorario e spese

Note

Le somme presentate sono per approssimazione, per tipologia, potranno variare. L'Assicuratore, per quanto riguarda la responsabilità della S.p.A. nelle operazioni di lavoro, è tenuto a risarcire i danni. Il perito ha la definizione del sinistro in base alla prima e alla seconda visita. Il perito ha la definizione del danno in base alla prima e alla seconda visita.

IL PERITO

Via Dei Mille 81 - 91025 MARSALA (TP)
P. IVA: 01983290816
tel./fax 0923/711550

Prot. N. 60704

STUDIO LEGALE

Avv. Giovanna Sagona

Via Florio, n. 6 Tel. e fax: 0924.24369

91011 ALCAMO TP



~~27 NOV 2009~~ Il Segretario Generale

SPECIFICA

N. 3984 CRDLA

Diritto nott. . . L. _____

fract. L. _____

Totale L. _____

10% su fract. . L. _____

Spese post. . . L. _____

TOTALE

L. _____

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE DISTACCATA DI ALCAMO
ATTO DI CITAZIONE

In favore della signora Viscò Giacomina, nata ad Alcamo (TP) il 5 aprile 1973, residente in Alcamo, nella Via Salerno, n. 75, codice fiscale VSCGMN73D45A176G, elettivamente domiciliata, al fini del presente giudizio, Alcamo, nella Via Florio, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Sagona, del foro di Trapani, che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale allegata al presente atto,

ATTRICE

CONTRO

Il Comune di Alcamo, nella persona del Signor Sindaco pro-tempore, con sede legale in Alcamo, nella Piazza Giulio,

CONVENUTO

COMUNE DI ALCAMO
L. R. 10/1991
SETTORE SERVIZI TECNICI

Assegnato al responsabile
del procedimento Paroli - Flauto
Addì _____
IL DIRIGENTE

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il giorno 24 gennaio 2009, alle ore 19,30 circa, la signora Viscò Giacomina si trovava a transitare, a piedi, sulla strada comunale denominata Via Maddaloni, in località del Comune di Alcamo, quando, giunta all'altezza del numero civico 89/91, metteva il piede sinistro in una buca, scavata nel manto stradale, non previamente segnalata, né in alcun modo visibile e prevedibile (cfr. all. n. 1- rilievi fotografici del luogo del sinistro), perdendo l'equilibrio e pesantemente rovinando al suolo, in conseguenza dell'avverto danno per cui è causa, l'odierna attrice riportava lesioni personali, diagnosticate dai Sanitari del locale Pronto Soccorso dell'Ospedale "S. Vito e S. Spirito di Alcamo", come "trauma discorsivo al collo del piede sinistro e edema postlesionale della caviglia sinistra" (cfr. all. n. 2 - Copia

Refeto n. 2009001441 del Pronto Soccorso dell'Ospedale "S. Vito e S. Spirito" di Alcamo del 24.01.2009).

2.-Il giorno 26 gennaio 2009, l'attrice si sottoponeva ad una consulenza ortopedica presso l'Ospedale di Alcamo, in seguito alla quale, le veniva confermata la diagnosi eseguita dai Sanitari del P. S. dell'Ospedale di Alcamo in data 24 gennaio 2009 (*"trauma discorsivo al collo del piede sinistro e edema perilesionale della caviglia sinistra"*), ed applicato un bendaggio elastico, e rinviata a successivi controlli per ulteriori cure (cfr. all. n. 3 - Copia Consulenza ortopedica effettuata presso l'Ospedale di Alcamo il 26.01.2009)

In data 28 gennaio 2009 veniva applicato alla signora Viscò un apparecchio gessato, che le veniva rimosso in data 14 febbraio 2009 (cfr. all. n. 4 - Copia Certificata specialistico ortopedico del 28.01.2009).

Successivamente alla rimozione dell'apparato gessato, dal 10 marzo al 6 aprile 2009, e dal 30 aprile 2009 al 14 maggio 2009, la signora Viscò Giacomina si sottoponeva ad una serie di visite specialistiche ed a tre cicli di F.K.T (cfr. all. n. 5 - Copia Esame ecografico effettuato il 4 marzo 2009; all. n. 6 - Copia certificati del 07.04.2009 e del 18.05.2009; all. n. 7 - Copia esame RMN del 15.04.2009).

Ciò si rileva dalla copiosa documentazione medica che si allega in fascicolo di parte, oltre che nella dettagliata relazione medico - legale.

3.-Il danno subito dalla signora Viscò Giacomina deve intendersi comprensivo di danno biologico, danno morale, danno patrimoniale inteso come mancata capacità lavorativa e considerato che i dati relativi a tali valori, come porizzati nella relazione medico - legale in atti (cfr. all. n. 8 - copia Consulenza medico legale eseguita dal Dott. Francesco Anzeimo), sono i seguenti e vanno calcolati secondo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia.

La sopra descritta lesione patita dalla attrice costituisce un significativo danno biologico ed è stata oggetto di valutazione medico - legale, secondo la quale va riconosciuta una invalidità permanente pari al 5% (cinque per cento), nonché una Inabilità Temporanea Totale pari a venti giorni, una Inabilità Temporanea Parziale al 75% pari a trenta giorni, una Inabilità Temporanea Parziale al 50% pari a trenta



giorni ed una Inabilità Temporanea Parziale al 25% pari trenta giorni; oltre al danno morale ed al danno emergente costituito dalle spese mediche e connesse.

SUL QUANTUM:

Ai sensi della legge 5 marzo 2001 n. 57, così come aggiornato dal Decreto 30.06.2008 del Ministero Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 151 del 30 giugno 2008, l'importo corrispondente ai suindicati parametri di danno è il seguente:

- a) danno biologico da I.P. 5% = € euro 3.131,10 (età anni 37);
- b) I.T.T. gg. 20 al 100% = € 849,60 (€ 42,48 x 20);
- c) I.T.P. gg. 30 al 75% = € 955,80 (€ 31,86 x 30);
- d) I.T.P. gg. 30 al 50% = € 637,20 (€ 21,24 x 30);
- e) I.T.P. gg. 30 al 25% = € 318,60 (€ 10,62 x 30);
- f) danno morale 1/4 su euro 1.393,43.



Inoltre, le lesioni patite hanno certamente comportato una diminuzione della capacità lavorativa, che si chiede fin d'ora di accertare e quantificare a mezzo di C.T.U., unitamente alle altre voci di danno.

Infine, a norma dell'art. 1223 c.c., occorre avere riguardo a qualsivoglia ulteriore disagio connesso che possa qualificarsi come lucro cessante. Tale ultima voce di danno, ove non provata nel suo preciso ammontare dovrà essere oggetto di valutazione equitativa del giudice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c.

4.-Il data 12 febbraio 2009, su incarico del Dirigente del Settore Servizi Tecnici del Comune di Alcamo, veniva eseguito un sopralluogo sul luogo dell'incidente, al cui esito veniva redatto il relativo rapporto, dal quale risultava, effettivamente, la presenza di una buca nel manto stradale e la totale assenza di segnalazione (cfr. all. n. 9 - Copia nota prot. n. 17083/4 del 19.03.2009 - Città di Alcamo - Settore Servizi Tecnici, a firma dell'Ing. Antonino Renda).

Al riguardo appare opportuno rilevare che la Via Maddaloni, in Alcamo, nel tratto di strada ove si è verificato l'incidente, all'epoca dell'evento era scarsamente illuminata.

5.-Il Comune di Alcamo, sebbene ritualmente messo in mora, con lettera raccomandata alr del 6 febbraio 2009 (cfr. all. n. 10 - Copia lettera raccomandata

a/r del 06.02.2009), e sebbene siano trascorsi più di dieci mesi dalla data del sinistro, non ha ancora provveduto al ristoro dei danni subiti dall'attrice.

ELEMENTI DI DIRITTO

La responsabilità del sinistro per cui è giudizio va attribuita totalmente, ai sensi dell'art. 2051 Cod. Civ., al Comune di Alcamo, quale Ente proprietario della strada e tenuto alla sua manutenzione, ed anche ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ., derivando dalla stessa titolarità della strada e dalla destinazione di essa al pubblico uso il dovere per l'Ente di fare sì che quell'uso si svolga in condizioni che non costituiscono per l'utente (che fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità) una situazione di **pericolo occulto** (cosiddetto insidia o trabocchetto), caratterizzata congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello suriettivo delle non prevedibilità del pericolo, e, pertanto, in osservanza del principio del *neminem ledere* (Cass. civ., sez. III, 29 marzo 1999, n. 2963).

Tutto quanto sopra premesso, la signora Viscò Giacomina, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CITA

Il Comune di Alcamo, nella persona del Signor Sindaco pro-tempore, con sede legale in Alcamo, nella Piazza Ciuolo, a comparire dinanzi al Tribunale Ordinario di Trapani – Sezione Civile Distaccata di Alcamo, in persona del G.I. designando, in funzione di Giudice Unico, nei locali di sue ordinarie sedute, siti in Alcamo, nella Via Giovanni Verga, per l'udienza del 18 marzo 2010, ora di rito, con invito a comparire ed a costituirsi venti giorni prima dell'udienza indicata a norma dell'art. 166 c.p.c., con espresso avvertimento che, in mancanza, la costituzione tardiva implica la decadenza di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e si procederà comunque all'istruzione della causa, previa dichiarazione di contumacia, per ivi sentire accogliere le infrescate domande, per la cui migliore intelligenza si è premesso la narrativa:

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE

NEL MERITO:

a) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, ritenere e dichiarare la responsabilità del sinistro per cui è giudizio del Comune di Alcamo, in persona del



legale rappresentante *pro-tempore*, ai sensi dell'art. 2051 Cod. Civ., quale Ente proprietario della strada è tenuto alla sua manutenzione, ed anche ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ.;

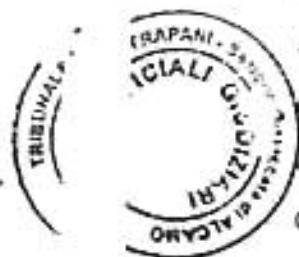
b) conseguentemente, ritenere e dichiarare che il Comune di Alcamo è responsabile dei danni tutti riportati dall'attrice a seguito del sinistro sopra descritto, e per l'effetto, condannare il Comune di Alcamo al risarcimento dei danni tutti subiti dalla signora Viscò Giacomina, fisici e materiali, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, che si quantificano in complessivi 8.119,44, di cui euro 3.131,10 per danno biologico da invalidità permanente, euro 2.761,20 per danno biologico da inabilità temporanea assoluta e relativa, euro 1.393,43 per danno morale, euro 833,71 per rimborso spese mediche sostenute, da liquidarsi in favore della attrice, o comunque nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito della istruzione della presente causa, tenendo conto di tutte le voci di danno elencate in narrativa. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi sugli importi rivalutati dalla data del sinistro fino al soddisfo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, ex art. 15 Tariffa Forense.

IN VIA ISTRUTTORIA:

A) Ammettersi PROVA PER TESTI sui seguenti capitoli:

- 1) "Vero è che il giorno 24 gennaio 2009 ho assistito al sinistro occorso alla signora Viscò Giacomina, in località del Comune di Alcamo, nella Via Maddaloni";
- 2) "Vero è che il giorno 24 gennaio 2009, alle ore 19,30 circa, la signora Viscò Giacomina transitava, a piedi, sulla strada comunale di Via Maddaloni, in Alcamo, quando, giunta all'altezza del numero civico 89/91, incappava in una buca esistente sulla detta strada, e perdeva l'equilibrio del corpo, rovinando a terra";
- 3) "Vero è che la detta buca non era visibile che in alcun modo segnalata";
- 4) "Vero è che all'epoca del sinistro di cui sopra la strada ove si è verificato il sinistro era scarsamente illuminata".



Si indicano a testi i signori: Gaibo Vita, residente in Alcamo, nella Via Maddaloni, n. 105, e Lupari Giuseppe, residente in Alcamo, nella Via Maddaloni, n. 106.

B) Ammettersi PROVA PER TESTI sui seguenti capitoli:

1) "Vero è che nella Via Maddaloni, all'altezza del numero civico 89/91, in località del Comune di Alcamo, alla data del 24 gennaio 2009, vi era una buca nel manto stradale, come risulta dal Rapporto relativo al sinistro verificatosi in data 24 gennaio 2009, che mi viene mostrato e che confermo in tutta la sua consistenza, comprensiva di documentazione fotografica allegata".

Si indica a teste l'ing. Antonino Renda, Dirigente 6° Settore Servizi Tecnici, Comune di Alcamo.

C) Disporre CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO MEDICO - LEGALE per accertare e quantificare il danno sofferto dall'attrice Viscò Giacomina.

Con riserva di modificare i mezzi di prova articolati, nonché di dedurre ed articolare ulteriori mezzi di prova e produrre nuovi documenti in relazione alle richieste e difese avversarie.

Con salvezza di ogni diritto.

Al sensi dell'art. 14, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il valore della causa promossa è pari ad euro 8.119,44.

Alcamo, lì 17 novembre 2009

Avv. Giovanna Sagona
Giovanna Sagona

TRIBUNALE



PROCURA SPECIALE

La sottoscritta Viscò Giacomina, nata ad Alcamo il 5 aprile 1973, residente in Alcamo, nella Via Salerno, n. 76, nomina proprio procuratore e difensore nel presente giudizio e per ogni sua fase e grado, ivi compresa l'eventuale esecuzione, l'Avv. Giovanna Sagona, del foro di Trapani.

Conferisco al nominato procuratore ogni facoltà di legge, nessuna esclusa, compresa quella di riscuotere somme, rilasciare quietanza, transigere, chiamare terzi in causa. Elegge domicilio in Alcamo, nella Via Florio, n. 6, presso lo studio del nominato procuratore.

Al sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30.06.2003, n. 196: - acconsente al trattamento dei propri dati personali, che avverrà tramite strumenti manuali informatici e telematici secondo modalità strettamente legate alla finalità dell'incarico; - dichiara di essere stata informata del fatto che i dati personali verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico, anche da sostituti processuali che verranno eventualmente nominati.

Alcamo, 13 novembre 2009

Viscò Giacomina

Viscò Giacomina

Per autentica

Avv. Giovanna Sagona

Giovanna Sagona



PRIMA NOTIFICA

TRIBUNALE DI TRIVANI - SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO
U.N.E.P.

A richiesta come in atti, io sottoscritto Collaboratore / Assistente
U.N.E.P. e l'unico affidato e intestato, ho notificato copia del
presente atto a Comune di Alcamo-nella persona
del legale rappresentante pro-tempore - Pizzoschella
Nestor
nel domicilio suo domiciliato, lui consegnandolo a mani

della Sig.ra Pizzoschella
Rogelia

nella qualità d'impiegato, ivi addetto alla ricezione
degli atti tale qualificato.

Alcamo, il 27/11/2009


UFFICIALE GIUDIZIARIO 83
Aldo Brucato

STUDIO LEGALE SIRAGUSA

Associazione professionale tra gli Avvocati
Marco Siragusa e Gabriella D'Angelo
Via dei Cedri n. 21 91100 TRAPANI
Tel. 0923 24835 Fax. 0923 22135
marcosiragusa@iscali.it
marco.siragusa@avvocati.trapani.legalmail.it

Rg. 743/2009 - GI. Dott.ssa Chiara VICINI

Ud. 17 novembre 2010

**TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI
SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO**

Comparsa di costituzione e di risposta

per FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, P.IVA 03276560103, corrente in Genova, Piazza Piccapietra 73/1, in persona del suo Direttore Generale dott. Roberto Bologna, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'originale dell'atto di citazione notificato, dall'Avv. Marco Siragusa, presso il cui recapito professionale in Alcamo nel viale Europa 104, è elettivamente domiciliata

- CONVENUTA - TERZA CHIAMATA -

CONTRO

1. VISCO' GIACOMINA rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanan Sagona

- ATTRICE -

NONCHE'

2. il COMUNE DI ALCAMO, col patrocinio dell'Avv. Giovanna Mistretta

- CONVENUTO -

IIII

Con il presente atto (all. n. 1), a ministero del sottoscritto procuratore, FARO SPA si costituisce in giudizio ed osserva:

si celebra processo sulla domanda dell'attrice contro il Comune di Alcamo (che, a sua volta, ha esteso il contraddittorio a FARO spa, all. 2) sull'assunto che in data 24 gennaio 2009, alle ore 19,30 circa, la sig.ra Viscò percorreva a piedi la via Maddolani di Alcamo, quando, asseritamente, a causa di una <<buca, scavata nel manto stradale>> perdeva l'equilibrio, rovinando al suolo. Per l'effetto, sostiene la parte attrice, la Viscò avrebbe riportato lesioni permanenti valutate nella misura del 5% con ITT 20, ITP 30 al 75% o 20 al 50%, oltre dm 1/4.

IIII

FARO spa contesta tutto quanto avversariamente esposto, sostenuto e richiesto, anche in via istruttoria, e fermo l'onere probatorio a carico di parte attrice, senza rinuncia ed in via di mera eccezione, osserva:

IN FATTO ED IN DIRITTO

Vanno nel merito condivise le puntuali difese del Comune di Alcamo sia in relazione all'art. 2043 che all'art. 2051 del codice civile.

Invero, la fonte del pericolo è stata individuata dalla parte attrice in una (asserita) buca presente sul manto stradale, buca che era facilmente visibile, ancorché ne sarà dimostrata la mancata segnalazione.

Del resto, se pure così fosse, il pericolo -bbe insorgenza così rapida da integrare gli estremi del fortuito scusando la p.a.,

E' infatti notorio, ed asseverato alla giurisprudenza sia di merito (il Tribunale adito è costante sul

STUDIO LEGALE SIRAGUSA

Associazione professionale tra gli Avvocati
Marco Siragusa e Gabriella D'Angelo
Via del Cedri n. 21 91100 TRAPANI
Tel 0923 24036 Fax 0923 22338
marcosiragusa@tin.it
marco.siragusa@vincisatrapani.legalmail.it

Rg. 743/2009 - GI Dott.ssa Chiara VICINI

Ud. 17 novembre 2010

punto) che di legittimità, come non ogni "buca" rappresenti insidia e/o trabocchetto, Intesi come elementi idonei a cagionare danni ingiusti, dovendo ricorrere, a tal fine, entrambi i requisiti – soggettivi ed oggettivi – di invisibilità e di inevitabilità.

Rimane, per il resto, esclusa la responsabilità della p.a. in presenza di un territorio comunale di vaste dimensioni, impossibile da controllare con assiduità, essendo rimesso al principio di auto responsabilità del singolo cittadino l'onere di controllo del bene.

In altri termini, la parte attrice deve dimostrare il nesso causale tra l'eventuale evento dannoso e l'insidia o trabocchetto, nascente da situazione di fatto, creatrici di un pericolo per l'utente della strada.

In tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed originarie di esso.

La giurisprudenza, è bene precisarlo, tende a distinguere il caso in cui il difetto di manutenzione riguardi la struttura o le pertinenze del bene demaniale da quello in cui i danni derivino da alterazioni della cosa dovuti a fattori contingenti.

In quest'ultimo caso la Pubblica Amministrazione va esente da responsabilità posto che nel lasso di tempo tra il sorgere del pericolo e la verifica dell'incidente non sarebbe stato possibile provvedere alla sua rimozione. (Il caso è tratto da una fattispecie analoga a quella della quale discutiamo: la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato da una donna caduta in una buca profonda diversi centimetri, situata sul manto stradale, mentre si recava, a piedi, ai cassonetti dei rifiuti, Cass. Sezione III Civile sentenza 5 ottobre 2010, n. 20757).

Sempre nel *dictum* da ultimo citato, si osserva - a dimostrazione della analogia con il caso *de quo* - che la relazione redatta dal tecnico comunale non apporta alcun elemento a sostegno della versione dei fatti fornita dalla originaria attrice, limitandosi a riferire in ordine al cattivo stato di manutenzione della stessa strada, riscontrato a distanza di alcuni mesi dall'incidente (esattamente come la relazione dell'ing. Renda, peraltro indicato da parte attrice quale teste, nonostante la circostanza che dovrebbe riferire, oltre che inconducente, è documentale).

Va semmai valorizzata la circostanza che l'attrice risiede nelle immediate vicinanze del luogo di caduta, che conosce alla perfezione per transitarvi giornalmente.

Ella avrebbe dovuto usare quell'attenzione richiesta all'*homo eiusdem conditionis ac professionis* che, invece omessa, esonera da responsabilità dal p.a..

Va quindi ribadito come l'art. 2051 cc non si applichi in presenza di comportamenti non *prudenziali* del singolo, *uti cives*, rimanendo assorbita e/o attenuata la fonte di imputazione dalla condotta *anormale e/o imprudente* del danneggiato ex art. 1227 c.c..

Ed ancora, il comportamento colposo del danneggiato non concreta un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, che occorrendo deve essere esaminata d'ufficio anche dal Giudice (Cass. Civ. 15383/2006, Trib. TP, Sez. Alcamo sent. n. 136/2009 causa Rg. 134/2007, Comune di Alcamo/Chimenti).

STUDIO LEGALE SIRAGUSA

Associazione professionale tra gli Avvocati
Marco Siragusa e Gabriella D'Angelo
Via del Cedri n. 31 91100 TRAPANI
Tel 0923 24036 Fax 0923 22336
marcosiragusa@tiscali.it
marco.siragusa@avvocati.trapani.legalmail.it

Rg. 743/2009 - GI Dott.ssa Chiara VICINI

Ud. 17 novembre 2010

In ogni caso va rilevato che dal referto del P.S. emerge che una certificazione per una modesto **"trauma distorsivo al collo del piede"** con prognosi di soli 7 giorni.

Corollario a quanto sopra è la contestazione della C.T.P. allegata da c/parte, essendo notorio che *"la perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento dal suo autore, raccolto dal cancelliere, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse"*, (cfr. Cass. Civ. Sez. III 11/2/02 n. 1902).

Nulla potrà liquidarsi per spese mediche in assenza, ancora una volta, di specifica nonché correlazione; analogamente non andranno ammesse al risarcimento gli esborsi non necessari ed evitabili (Art. 1227 c.c.).

Nulla sarà dovuto per danno morale perché "assorbito" nel danno biologico (Cass. SSUU 26972/2008). Esso non potrà essere liquidato in misura automatica, mentre il concetto di c.d. personalizzazione necessita di prova seria e rigorosa, nel rispetto del soffermo a SSUU della Corte di Cassazione.

Ferme le superiori eccezioni ed a dimostrazione della effettività delle lesioni subite dall'attrice, si allega la CTP del Dr. Tommaso Vinci (**all. n. 3**).

Inammissibile, generica, non dimostrabile e timidamente richiesta (senza convinzione neppure da parte attrice) è la richiesta di risarcimento per riduzione della capacità lavorativa.

////

Ribadita quindi la contestazione all'ammontare del risarcimento richiesto, FARO SPA osserva, ancora, che:

a) la polizza assicurativa non opera per sospensione, giusta il mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato Comune (art. 1901 c.c.). Pertanto, la domanda di manleva in garanzia non potrà trovare accoglimento.

b) In ogni caso, la polizza (**all. 4**) opera in eccesso alla franchigia di € 1.800,00.

Laddove, quindi, il valore del risarcimento eventualmente dovuto sarà inferiore e/o uguale a tale importo nessun indennizzo potrà porsi a carico di FARO spa.

In corollario, nella denegata non affatto temuta ipotesi in cui il risarcimento dovesse invece eccedere, la polizza garantisce per l'eccedenza di € 1.800, rimanendo detto importo a carico esclusivo del Comune.

//////

Pertanto, allo stato, con riserva di ulteriori deduzioni nel corso del giudizio, si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni *contrariis relictis*.

VOGLIA IL TRIBUNALE

- rigettare la domanda di parte attrice, così come avanzata, perché carente di prova e/o comunque infondata in fatto ed in diritto o dichiarare che nessuna responsabilità è imputabile - a qualsiasi titolo - al Comune di Alcamo in dipendenza dei danni lamentati;
- rigettare la domanda di manleva del Comune di Alcamo, giusta carenza di copertura

STUDIO LEGALE SIRAGUSA

Associazione professionale tra gli Avvocati
Marco Siragusa e Gabriella D'Angelo
Via del Cedri n. 21 91100 TRAPANI
Tel 0923 24030 Fax 0923 23335
marcosiragusa@tiscali.it
marco.siragusa@avvocati.trapani.la.ges.it

Rg. 743/2009 - GI Dott.ssa Chiara VICINI

Ud. 17 novembre 2010

assicurativa per mancato pagamento del premio;

- in subordine, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda principale, rigettare la domanda di manleva del Comune di Alcamo ove non eccedente la somma di € 1.800 per cui sussiste franchigia ovvero, per la denegata non affatto temuta ipotesi di eccedenza, porre comunque detto importo a carico esclusivo del Comune;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

////

IN VIA ISTRUTTORIA Voglia il Tribunale:

- A) Ammettere i documentali offerti in comunicazione:
 - 1. Comparsa di risposta.
 - 2. Atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato con procura in calce a resistere in giudizio.
 - 3. CTP Dr. Vinci;
 - 4. Polizza 7005287.
- B) Non ammettere la prova testimoniale indicata da parte attrice con i sig.ri Galbo e Lipari in atto di citazione poiché avente ad oggetto circostanze che implicano espressione di giudizio e valutazioni (cap. 3 e 4) oltre che formulata in termini inammissibilmente negativi (cap. 3).
- C) Non ammettere la prova testimoniale indicata da parte attrice con l'Ing. Renda poiché vertente su circostanze documentali ed influenti ai fini del decidere (si fa rimando alla narrativa del presente atto).
- D) Non ammettere il corredo documentale/fotografico di parte attrice, poiché privo di data certa.
- E) Ammettere l'interrogatorio dell'attrice sui seguenti capitoli:
 - *Vero che nel gennaio 2009 abitavo nelle immediate vicinanze della Via Maddaloni, dalla quale transitavo sovente, quasi quotidianamente?*
 - *Vero è che nell'occorsa caduta camminavo distrattamente?*
- F) Con espressa riserva di ulteriori deduzioni, eccezioni e richieste, anche istruttorie, ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c..

Trapani/Alcamo 17/11/2010

(Avv. MARCO SIRAGUSA)



STUDIO LEGALE

Avv. Giovanna Sagona

Via S.S. Salvatore nr. 49 Tel. e fax 0924.24219 - Cell 339.102.3614

Indirizzo di posta elettronica certificata: giovannasagona@legatmail.it

91011 ALCAMO TP

PROVA IN ARRIVO

Prot. n. 6035 del
Assegnata al Settore

1 FEB 2012 Il Segretario Generale

1 FEB. 2012

ORIGINALI

RG. 743/C



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE DISTACCATA DI ALCAMO

RICORSO IN RIASSUNZIONE

In favore della signora Visco Giacomina, nata ad Alcamo (TP) il 5 aprile 1973, residente in Alcamo, nella Via Salerno, n. 75, codice fiscale: VSCGMN73D45A176G, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Alcamo, nella Via S.S. Salvatore nr. 49, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Sagona, del foro di Trapani, c.f.: SGNGNN74B66A176L, che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale allegata all'atto introduttivo del giudizio iscritto al numero 743/2009 R.G., nonché in calce all'originale del presente atto,

-Ricorrente-

Contro

il COMUNE DI ALCAMO, in persona del legale suo rappresentante pro-tempore Sindaco Giacomo Scala, con sede legale in Alcamo, nella Piazza Clullo, rappresentato o difeso dall'Avvocato Giovanna Mistretta, elettivamente domiciliato in Alcamo, nell'Ufficio dell'avvocatura comunale sito nella Via Ten. Vito Manno, n. 5;

-Resistente-

E nei confronti di

FARO - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Roma nella Via Parioli n. 1/3, sottoposta in liquidazione coatta amministrativa, nella persona del commissario liquidatore pro-tempore,

-Resistente-

PREMESSO

Che con atto di citazione del 17 novembre 2009, ritualmente notificato e qui di seguito integralmente trascritto,

" TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI

Che all'udienza del 17 novembre 2010, si costituiva in giudizio la Compagnia FARO Assicurazioni S.p.A., terzo chiamato in causa, con comparsa di costituzione e risposta del 17 novembre 2010, che qui di seguito si riporta:

TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI
SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO

Comparsa di costituzione e di risposta

Per la FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. P.IVA 03276560103, corrente in Genova, Piazza Piccapietra 72/1, in persona del suo Direttore Generale Dott. Roberto Bologna, rappresentata o difesa, giusta procura in calce all'originale dell'atto di citazione notificato, dall'Avv. Marco Siracusa, presso il cui recapito professionale in Alcamo nel Viale Europa 104, è elettivamente domiciliata

**CONVENUTA - TERZA CHIAMATA -
CONTRO**

1.-VISCO' GIACOMINA rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Sagona,

-ATTRICE-

NONCHE'

2.- il COMUNE DI ALCAMO, col patrocinio dell'Avv. Giovanna Mistrretta

-CONVENUTO-

Con il presente atto (all. n. 1), a ministero del sottoscritto procuratore, FARO SPA si costituisce in giudizio ed osserva:
si celebra processo sulla domanda dell'attrice contro il Comune di Alcamo (che, a sua volta, ha esteso il contraddittorio a FARO spa, all. 2) sull'assunto che in data 24 gennaio 2009, alle ore 19,30 circa, la signora Viscò Giacomina percorreva a piedi la via Maddaloni di Alcamo, quando, asseritamente, a causa di una >> buca, scavata nel manto stradale>> perdeva l'equilibrio, rovinando al suolo. Per l'effetto, sostiene la parte attrice, la Viscò avrebbe riportato lesioni permanenti valutate nella misura del 5% con ITT 20, ITP 30 al 75% e 20 al 50%, oltre dm1/4.
FARO spa contesta tutto quanto avvertitamente esposto, sostenuto e richiesto, anche in via istruttoria, e fermo l'onere probatorio a carico di parte attrice, senza rinuncia ed in via di mera eccezione, osserva:

l'attrice conveniva in giudizio il Comune di Alcamo, in persona del suo Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di Alcamo, Piazza Giulio;

che all'udienza di prima comparizione del 24 marzo 2010 si costituiva il convenuto Comune di Alcamo, in persona del suo Sindaco pro-tempore, con comparsa di costituzione e risposta e chiamata di terzo del 24 febbraio 2010, cui di seguito integralmente riportata,

"TRIBUNALE DI TRAPANI

SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA E CHIAMATA DI TERZO

Per il **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore sindaco Giacomo Scala, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta, giusta procura rilasciata a margine del presente atto, elettivamente domiciliato in Alcamo, nell'ufficio dell'avvocatura comunale sito nella Via Ten. Vito Manno, n. 5,

-convenuto-

CONTRO

VISCO' GIACOMINA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Sagona

-attrice-

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 27.11.2009, l'attrice Visco' Giacomina ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, per farlo condannare al ristoro di tutti i danni dalla stessa patiti in seguito al sinistro verificatosi in Alcamo il 24.01.2009.

Assume l'attrice che il giorno 24 gennaio 2009, mentre si trovava a transitare, a piedi, sulla strada comunale denominata Via Maddaloni, quando, giunta all'altezza del numero civico 89.91, metteva il piede sinistro in una buca, scavata nel manto stradale, non previamente segnalata, né in alcun modo visibile e prevedibile, perdendo l'equilibrio e pesantemente rovinando al suolo"

A causa del sinistro da quo, l'attrice avrebbe riportato danni alla persona diagnosticati dal locale P.S. dell'ospedale San Vito e Santo Spirito e quantificati in

euro 8.110,44; per tale ragione ne chiede la condanna al risarcimento dei danni, con vittoria di spese, competenze onorari, IVA e CPA, rimborso spesa forfettaria.

L'odiermo attore invoca la responsabilità dell'evento convenuto e sotto il profilo dell'art. 2051 c.c. trovando tale responsabilità il presupposto nel rapporto di custodia ed anche sotto il profilo dell'art. 2043 c.c. delineandosi nella fattispecie, una ipotesi di insidia o trabocchetto.

- La domanda attoria è destituita di qualsiasi fondamento giuridico. In fatto che in diritto e, pertanto, non merita accoglimento, in forza delle argomentazioni infra esposte.

Gli va ricordato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il riferimento normativo in materia di risarcimento danni causati da omessa manutenzione della P.A. è l'art. 20943 c.c.

La P.A., è ritenuta responsabile e, quindi tenuta al risarcimento dei danni, soltanto quando il pericolo abbia il carattere della c.d. "insidia o trabocchetto".

Il concetto di insidia o trabocchetto è caratterizzato da una situazione di pericolo occulto connotato dagli elementi della non visibilità (elemento oggettivo) e della non prevedibilità (elemento soggettivo). Sarà onere del danneggiato fornire prova, da una parte dell'esistenza e una situazione insidiosa caratterizzata dalla non visibilità e dalla non prevedibilità e dall'altra la sussistenza del nesso causale tra l'evento lesivo e la colposa condotta omissiva della P.A.; ne consegue che in assenza di prova da parte dell'attore di un pericolo occulto ed imprevedibile, nessun danno potrà essere liquidato in suo favore.

In relazione alla assente responsabilità del Comune di Alcamo paventata da controparte, sotto il profilo dell'art. 2043 c.c., non si comprende come possa invocarsi nella fattispecie da qua ogitur, l'esistenza di una insidia stradale considerando che non si rinvenivano né l'elemento della non visibilità, né l'elemento soggettivo della prevedibilità. Ed infatti, dalle foto prodotte si evince che la strada, teatro del sinistro, risulta compromessa nella maggiore superficie e che la zona risulta adeguatamente illuminata; ne discende che trattandosi non di singola buca ma di una superficie variamente danneggiata, i luoghi risultavano visibili con la diligenza dell'uomo medio; quindi, se l'attrice avesse prestato l'attenzione richiesta il c.d. uomo medio l'evento non si sarebbe verificato o avrebbe avuto

SEZIONE CIVILE DISTACCATA DI ALCAMO

ATTO DI CITAZIONE

In favore della signora Viscò Giacomina, nata ad Alcamo (TP) il 3 aprile 1973, residente in Alcamo, nella Via Salemo, n. 75, codice fiscale: VSCGMN73D45A176G, elettivamente domiciliata, al fine del presente giudizio, in Alcamo, nella Via Florio, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Sagona, del foro di Trapani, che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale allegata al presente atto,

ATTRICE

CONTRO

Il Comune di Alcamo, nella persona del Signor Sindaco pro-tempore, con sede legale in Alcamo, nella Piazza Giulio,

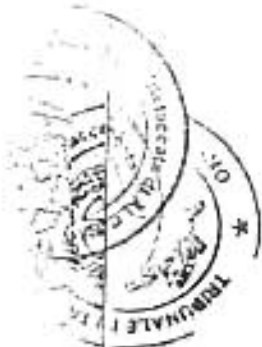
CONVENUTO

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1.- Il giorno 24 gennaio 2009, alle ore 19,30 circa, la signora Viscò Giacomina si trovava a transitare, a piedi, sulla strada comunale denominata Via Maddaloni, in località del Comune di Alcamo, quando, giunta all'altezza del numero civico 89/91, metteva il piede sinistro in una buca, scavata nel manto stradale, non previamente segnalata, né in alcun modo visibile e prevedibile (cfr. all. n. 1- rilievi fotografici del luogo del sinistro), perdendo l'equilibrio e pesantemente rovinando al suolo.

In conseguenza dell'evento dannoso per cui è causa, l'odierna attrice riportava lesioni personali, diagnosticate dai Sanitari del locale Pronto Soccorso dell'Ospedale "S. Vito e S. Spirito di Alcamo", come "trauma discorsivo al collo del piede sinistro e edema perilesionale della caviglia sinistra" (cfr. all. n. 2 - Copia Referto n. 2009001441 del Pronto Soccorso dell'Ospedale "S. Vito e S. Spirito" di Alcamo del 24.01.2009).

2.- Il giorno 26 gennaio 2009, l'attrice si sottoponeva ad una consulenza ortopedica presso l'Ospedale di Alcamo, in seguito alla quale, le veniva confermata la diagnosi eseguita dai Sanitari del P. S. dell'Ospedale di Alcamo in data 24 gennaio 2009 ("trauma discorsivo al collo del piede sinistro e edema perilesionale della



savaglia sinistra"), ed applicato un bendaggio elastico, o rinviata a successivi controlli per ulteriori cure (cfr. all. n. 3 – Copia Consulenza ortopedica effettuata presso l'Ospedale di Alcamo il 29.01.2009)

In data 29 gennaio 2009 veniva applicato alla signora Viscò un apparecchio gessato, che le veniva rimosso in data 14 febbraio 2009 (cfr. all. n. 4 – Copia Certificato specialistico ortopedico del 29.01.2009) .

Successivamente alla rimozione dell'apparato gessato, dal 10 marzo al 6 aprile 2009, e dal 30 aprile 2009 al 14 maggio 2009, la signora Viscò Giacomina si sottoponeva ad una serie di visite specialistiche ed a tre cicli di F.K.T (cfr. all. n. 5 – Copia Esame ecografico effettuato il 4 marzo 2009; all. n. 6 - Copia certificati del 07.04.2009 e del 18.05.2009; all. n. 7 – Copia esame RMN del 15.04.2009).

Ciò si rileva dalla copiosa documentazione medica che si allega in fascicolo di parte, oltre che nella dettagliata relazione medico – legale.

3.-Il danno subito dalla signora Viscò Giacomina deve intendersi comprensivo di danno biologico, danno morale, danno patrimoniale inteso come mancata capacità lavorativa e considerato che i dati relativi a tali valori, come periziati nella relazione medico – legale in atti (cfr. all. n. 8 – copia Consulenza medico legale eseguita dal Dott. Francesco Anselmo), sono i seguenti e vanno calcolati secondo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia.

La sopra descritta lesione patita dalla attrice costituisce un significativo danno biologico ed è stata oggetto di valutazione medico – legale, secondo la quale va riconosciuta una invalidità permanente pari al 5% (cinque per cento), nonché una Inabilità Temporanea Totale pari a venti giorni, una Inabilità Temporanea Parziale al 75% pari a trenta giorni, una Inabilità Temporanea Parziale al 50% pari a trenta giorni ed una Inabilità Temporanea Parziale al 25% pari trenta giorni; oltre al danno morale ed al danno emergente costituito dalle spese mediche e connesse.

SUL QUANTUM;

Al sensi della legge 5 marzo 2001 n. 57, così come aggiornato dal Decreto 10.06.2008 del Ministero Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 151 del 30 giugno 2008, l'importo corrispondente ai suindicati parametri di danno è il seguente:

- g) danno biologico da i.p. 5% = € euro 3.131,10 (età anni 37);
- h) I.T.T. gg. 30 al 100% = € 849,60 (€ 42,48 x 20);
- i) I.T.P. gg. 30 al 75% = € 355,80 (€ 31,86 x 30);
- l) I.T.P. gg. 30 al 50% = € 637,20 (€ 21,24 x 30);
- m) I.T.P. gg. 30 al 25% = € 318,60 (€ 10,62 x 30);
- n) danno morale ¼ su euro 1.393,43.

Inoltre, le lesioni patite hanno certamente comportato una diminuzione della capacità lavorativa, che si chiede fin d'ora di accertare e quantificare a mezzo di C.T.U., unitamente alle altre voci di danno.

Infine, a norma dell'art. 1223 c.c., occorre avere riguardo a qualsivoglia ulteriore diseggo connesso che possa qualificarsi come lucro cessante. Tale ultima voce di danno, ove non provata nel suo preciso ammontare dovrà essere oggetto di valutazione equitativa del giudice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c.

4.-Il data 12 febbraio 2009, su incarico del Dirigente del Settore Servizi Tecnici del Comune di Alcamo, veniva eseguito un sopralluogo sul luogo dell'incidente, al cui esito veniva redatto il relativo rapporto, dal quale risultava, effettivamente, la presenza di una buca nel manto stradale e la totale assenza di segnalazione (cfr. all. n. 9 - Copia nota prot. n. 17083/4 del 19.03.2009 - Città di Alcamo - Settore Servizi Tecnici, a firma dell'Ing. Antonino Renda).

Al riguardo appare opportuno rilevare che la Via Maddaloni, in Alcamo, nel tratto di strada ove si è verificato il sinistro de quo, all'epoca dell'occorso era scarsamente illuminata.

5.-Il Comune di Alcamo, sebbene ritualmente messo in mora, con lettera raccomandata a/r del 6 febbraio 2009 (cfr. all. n. 10 - Copia lettera raccomandata a/r del 06.02.2009), e sebbene siano trascorsi più di dieci mesi dalla data del sinistro, non ha ancora provveduto al ristoro dei danni subiti dall'attrice.

ELEMENTI DI DIRITTO

La responsabilità del sinistro per cui è giudizio va attribuita totalmente, ai sensi dell'art. 2051 Cod. Civ., al Comune di Alcamo, quale Ente proprietario della strada e tenuto alla sua manutenzione, ed anche ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ., derivando dalla stessa titolarità della strada e dalla destinazione di essa al pubblico

uso il dovere per l'Ente di fare sì che quell'uso si svolga in condizioni che non costituiscono per l'utente (che fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità) una situazione di pericolo occulto (cosiddetto insidia o trabocchetto), caratterizzata congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo, e, pertanto, in osservanza del principio del *neminem ledere* (Cass. civ., sez. III, 29 marzo 1999, n. 2963).

Tutto quanto sopra premesso, la signora Viscò Giacomina, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CITA

il Comune di Alcamo, nella persona del Signor Sindaco pro-tempore, con sede legale in Alcamo, nella Piazza Giulio, a comparire dinanzi al Tribunale Ordinario di Trapani - Sezione Civile Distaccata di Alcamo, in persona del G.I. designando, in funzione di Giudice Unico, nei locali di sue ordinarie sedute, siti in Alcamo, nella Via Giovanni Verga, per l'udienza del 18 marzo 2010, ore di rito, con invito a comparire ed a costituirsi venti giorni prima dell'udienza indicata e norma dell'art. 166 c.p.c., con espresso avvertimento che, in mancanza, la costituzione tardiva implica la decadenza di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e si procederà comunque all'istruzione della causa, previa dichiarazione di contumacia, per ivi sentire accogliere le infrascritte domande, per la cui migliore intelligenza si è premesso in narrativa:

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE

NEL MERITO:

a) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, ritenere e dichiarare la responsabilità del sinistro per cui è giudizio del Comune di Alcamo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 2051 Cod. Civ., quale Ente proprietario della strada e tenuto alla sua manutenzione, ed anche ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ.;

b) conseguentemente, ritenere e dichiarare che il Comune di Alcamo è responsabile dei danni tutti riportati dall'attrice a seguito del sinistro sopra descritto, e per l'effetto, condannare il Comune di Alcamo al risarcimento dei danni tutti subiti dalla signora Viscò Giacomina, fisici e materiali, patrimoniali e non patrimoniali,

diretti ed indiretti, che si quantificano in complessivi 8.119,44, di cui euro 2.131,10 per danno biologico da invalidità permanente, euro 2.761,20 per danno biologico da inabilità temporanea assoluta e relativa, euro 1.383,43 per danno morale, euro 333,71 per rinvio spese mediche sostenute, da liquidarsi in favore della attrice, o comunque nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito della istruzione della presente causa, tenendo conto di tutte le voci di danno elencate in narrativa. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi sugli importi rivalutati dalla data del sinistro fino al soddisfo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, ex art. 15 Tariffa Forense.

IN VIA ISTRUTTORIA:

1) Ammettersi PROVA PER TESTI sui seguenti capitoli:

1) "Vero è che il giorno 24 gennaio 2009 ho assistito al sinistro occorso alla signora Viscò Giacomina, in località del Comune di Alcamo, nella Via Maddaloni";

2) "Vero è che il giorno 24 gennaio 2009, alle ore 19,30 circa, la signora Viscò Giacomina transitava, a piedi, sulla strada comunale di Via Maddaloni, in Alcamo, quando, giunta all'altezza del numero civico 89/91, incappava in una buca esistente sulla detta strada, e perdeva l'equilibrio del corpo, rovinando a terra";

3) "Vero è che la detta buca non era visibile che in alcun modo segnalata";

4) "Vero è che all'epoca del sinistro di cui sopra la strada ove si è verificato il sinistro era scarsamente illuminata".

Si indicano a testi i signori: Gaibò Vita, residente in Alcamo, nella Via Maddaloni, n. 106, e Lipari Giuseppe, residente in Alcamo, nella Via Maddaloni, n. 106.

3) Ammettersi PROVA PER TESTI sui seguenti capitoli:

1) "Vero è che nella Via Maddaloni, all'altezza del numero civico 89/91, in località del Comune di Alcamo, alla data del 24 gennaio 2009, vi era una buca nel manto stradale, come risulta dal Rapporto relativo al sinistro verificatosi in data 24 gennaio 2009, che mi viene mostrato e che confermo in tutta la sua consistenza, comprensiva di documentazione fotografica allegata".

3 indica a testa (Imp. Antonina Renda, Dirigente n° Saltara Servizi Tecnici,
Comune di Alcamo).

4) Disporre CONSULENZA TECNICA BURENDO MEDICO - LEGALE per accertare e
quantificare il danno sofferto dall'ettrice Viscò Giacomina.

Con riserva di modificare i mezzi di prova articolati, nonché di dedurre ed articolare
ulteriori mezzi di prova e produrre nuovi documenti in relazione alle richieste e
difese avversarie.

Con salvezza di ogni diritto.

Al sensi dell'art. 14, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il valore della
causa promossa è pari ad euro 8.119,44.

Alcamo, il 17 novembre 2009

l'Avv. Giovanna Sagona

Procura speciale

La sottoscritta Viscò Giacomina, nata ad Alcamo il 5 aprile 1973, residente in
Alcamo, nella Via Salerno, n. 75, nomina proprio procuratore e difensore nel
presente giudizio e per ogni sua fase e grado, ivi compresa l'eventuale esecuzione,
l'Avv. Giovanna Sagona, del foro di Trapani.

Conferisce al nominato procuratore ogni facoltà di legge, nessuna esclusa,
compresa quella di riscuotere somme, rilasciare quietanza, transigere, chiamare
terzi in causa. Elegge domicilio in Alcamo, nella Via Florio, n. 6, presso lo studio
del nominato procuratore.

Al sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30.06.2003, n. 196: -acconsente al
trattamento dei propri dati personali, che avverrà tramite strumenti manuali
informatici e telematici secondo modalità strettamente legale alla finalità
dell'incarico; -dichiara di essere stata informata del fatto che i dati personali
saranno utilizzati ai soli fini del presente incarico, anche da sostituti processuali.

Alcamo, il 13 novembre 2009

l'Avv. Viscò Giacomina

Per autentica

l'Avv. Giovanna Sagona

conseguenza meno gravi. Ed infatti, l'art. 1127 comma 2° c.c., sancisce il generale principio di auto responsabilità che impone a ciascuno di attivare i mezzi di cautela e di prudenza che consentono di riconoscere le situazioni di pericolo e, quindi, di evitare eventuali conseguenze dannose.

Si consideri, infine, che l'edifizio abitato nella via Salerno che è strada situata nelle vicinanze della Via Maddaloni luogo del sinistro, quindi, ci è dato presumere che lo stato dei luoghi era ben conosciuto alla sign. Viscò, ciò che rende ancora meno insidiosa ed ancor meno imprevedibile la buca nella quale la stessa assumente si è incorso.

Alla luce di quanto sopra la P.A., proprietaria del bene, deve essere considerata esente da responsabilità.

In riferimento alla dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c. corre l'obbligo di precisare che, secondo l'ultimo orientamento della Giurisprudenza, tale norma è inapplicabile nei confronti della p.a. "per quelle categorie di beni demaniali, come le strade pubbliche, oggetto di utilizzazione generale e diretta da parte di terzi" (da ultimo la Cass., 7 febbraio 2005, n. 2410).

L'estensione del demanio e la sua fruizione da parte della generalità dei cittadini recide il concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza su l'art. 2051 trova la sua ratio, ribadendo, quindi, l'inapplicabilità della presunzione di responsabilità a carico della p.a. per quelle categorie di beni demaniali come le strade pubbliche, indicando quale referente normativo l'art. 2043 C.c.

IN ORDINE AL QUANTUM

Con riferimento ai danni richiesti gli stessi vanno contestati nel loro ammontare, considerato che per il tipo di lesioni subite l'invalidità permanente non può superare l'1,5% e ciò anche in considerazione della giovane età dell'attrice che ha consentito alla stessa un ampio recupero dell'eventuale invalidità.

Senza recedere dalle superiori argomentazioni, il convenuto Comune di Alcamo, avendo stipulato polizza assicurativa n. 7005287 di responsabilità civile verso terzi e responsabilità parastori d'opera con la Faro Assicurazioni, con sede in Roma Via Paroli, 1/3 CAAP 00197,

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 106 c.p.c., di essere autorizzato a chiamare in garanzia la suddetta compagnia di assicurazioni e, dell'art. 267 comma 2° c.p.c., contesti lo spostamento della prima udienza nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. Tutto quanto sopra premesso e ritenuto si chiede che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa:

in via preliminare e in rito, autorizzare la chiamata in garanzia della Compagnia di Assicurazione Faro con in Roma Viale Paroli 1/3 CAP 00197 e, contestualmente, fissare nuova udienza di prima comparizione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;

nel merito:

-rigettare la domanda di parte attrice perché carente di prova e comunque infondata in fatto e in diritto e dichiarare che nessuna responsabilità è imputabile al Comune di Alcamo in dipendenza dei fatti per cui è causa e ciò anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.;

-in linea subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi, di accoglimento delle domande attore, ritenere e dichiarare la Faro Assicurazioni tenuta a manlevare il Comune di Alcamo da ogni responsabilità nei confronti dell'attrice e, per conseguenza condannarla al risarcimento dei danni dalla stessa petiti; si riserva di produrre ulteriori documenti ed indicare mezzi di prova in corso di causa anche in considerazione del comportamento processuale di controparte. Con vittoria di spese.

Salvis iuribus.

Si producono:

- 1) richiesta di risarcimento danni del 12.02.2009, prot. n. 8711;
- 2) denuncia sinistro alla Faro Assicurazioni s.p.a. del 19.03.2009, prot. n. 17033/04;
- 3) nota 60918 del 30.11.09 con allegata consulenza medico legale del dott. Tommaso Vinci;

Alcamo il, 24 febbraio 2010

(f.to avvocato Giovanna Mistretta)*

INFATTO ED IN DIRITTO

Vanno nel merito condivise la puntuale difesa del Comune di Albano sia in relazione all'art. 2043 c.c. all'art. 2051 del codice civile.

Invero, la fonte del pericolo è stata individuata dalla parte attrice in una (asserita) buca presente sul manto stradale, buca che era facilmente visibile, ancorché non sarà dimostrata la mancata segnalazione.

De resto, se pure così fosse, il pericolo ebbe insorgenza così rapida da integrare gli estremi del fortuito scusante la p.a.

È infatti notorio, ed asseverato alla giurisprudenza sia di merito (il Tribunale edito è costante sul punto) che di legittimità, come non ogni "buca" rappresenti insidia o trabocchetto, intesi come elementi idonei a cagionare danni ingiusti, dovendo ricorrere, a tal fine, entrambi i requisiti - soggettivi ed oggettivi - di invisibilità e di inevitabilità.

Rimane, per il resto, esclusiva la responsabilità della p.a. in presenza di un territorio comunale di vaste dimensioni, impossibile da controllare con assiduità, essendo rimesso al principio di auto responsabilità del singolo cittadino l'onere di controllo del bene.

In altri termini, La parte attrice deve dimostrare il nesso causale tra l'evento dannoso e l'insidia o trabocchetto, nascente da situazione di fatto, creatrice di un pericolo per l'utente della strada.

In tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed originarie di esso.

La giurisprudenza, è bene precisarlo, tende a distinguere il caso in cui il difetto di manutenzione riguardi la struttura o la pertinenze del bene demaniale da quello in cui i danni derivino da alterazioni della cosa dovuti a fattori contingenti.

In quest'ultimo caso la Pubblica Amministrazione va esente da responsabilità posto che nel lasso di tempo tra il sorgere del pericolo e la valutazione

dell'incidente non sarebbe stato possibile provvedere alla sua rimozione. (il caso è tratto da una fattispecie analoga a quella della quale discutiamo: la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato da un donna caduta in una buca profonda diversi centimetri, situata sul manto stradale, mentre si recava, a piedi, ai cassonetti dei rifiuti. Cass. Sezione III Civile sentenza 6 ottobre 2010, n. 20757).

Sempre nel dictum da ultimo citato, si osserva - a dimostrazione della analogia con il caso da quo - che la relazione redatta dal tecnico comunale non apporta alcun elemento a sostegno della versione dei fatti fornita dalla originaria attrice, limitandosi a riferire in ordine al cattivo stato di manutenzione della stessa strada, riscontrato a distanza di alcuni mesi dall'incidente (esattamente come la relazione dell'Ing. Renda, peraltro indicato da parte attrice quale teste, nonostante la circostanza che dovrebbe riferire, oltre che in conducente, è documentale).

Va semmai valorizzata la circostanza che l'attrice risiede nella immediata vicinanza del luogo di caduta, che conosce alla perfezione per transitarvi giornalmente.

Si avrebbe dovuto usare quell'attenzione richiesta all'homo eiusdem conditionis et professionis che, invece omissa, esonera da responsabilità del p.a.

Si è quindi ribadito come l'art. 2051 c.c. non si applichi in presenza di comportamenti non prudenziali del singolo, uti civis, rimanendo assorbita e/o attenuata la fonte di imputazione dalla condotta anomala e/o imprudente di danneggiato ex art. 1227 c.c.

Ed ancora, il comportamento colposo del danneggiato non concreta un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, che occorrendo deve essere esaminata d'ufficio anche dal Giudice (Cass. Civ. 15383/2006, Trib. TP, Sez. Alcamo sent. n. 136/2009 causa Rg. 143/2007, Comune di Alcamo/Chimenti).

In ogni caso va rilevato che dal referto del P.S. emerge che una certificazione per una modesto "trauma distorsivo al collo del piede" con prognosi di soli 7 giorni.

Corollario a quanto a quanto sopra è la contestazione della C.T.P. allegata da c/parte, essendo notorio che "la perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento dal suo autore, raccolto dal cancelliere, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a

basa e del proprio convincimento considerazioni con le incompatibili con la classe" (cfr. Cass. Civ. Sez. II 11/2/02 n. 1902).

Nulla potrà liquidarsi per spese mediche in assenza, ancora una volta, di specifiche nonché correlazioni; analogamente non andranno ammesse al risarcimento gli esborzi non necessari ed inevitabili (Art. 1227 c.c.).

Nulla sarà dovuto per danno morale perché assorbito nel danno biologico (Cass. SSUU 26972/2008). Esso non potrà essere liquidato in misura automatica, mentre il concetto di c.d. personalizzazione necessaria di prova seria e rigorosa, nel rispetto del soffermo in SSUU della Corte di Cassazione.

Fermo le superiori eccezioni ed a dimostrazione della effettività delle lesioni subite dall'attrice, si allega la CTP del Dr. Tommaso Vinci (all. N. 3).

Inammissibile, generica, non dimostrabile e timidamente richiesta (senza convinzione neppure da parte attrice) è la richiesta di risarcimento per riduzione della capacità lavorativa.

Ribadita quindi la contestazione all'ammontare del risarcimento richiesto, FARO SPA osserva, ancora, che:

a) la polizza assicurativa non opera per sospensione, giusta il mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato Comune (art. 1901 c.c.). Pertanto, la domanda di manleva in garanzia non potrà trovare accoglimento.

b) In ogni caso, la polizza (all. n. 4) opera in eccesso alla franchigia di euro 1.800,00-

laddove, quindi, il valore del risarcimento eventualmente dovuto sarà inferiore e/o uguale a tale importo: nessun indennizzo potrà porsi a carico di FARO spa.

In corollario, nella denegata non affatto temuta ipotesi in cui il risarcimento dovesse invece eccedere, la polizza garantisce per l'eccedenza di euro 1.8000,00, rimanendo detto importo a carico esclusivo del Comune.

Pertanto, allo stato, con riserva di ulteriori deduzioni in corso del giudizio, si insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni contrarius relectis,

VOGLIA IL TRIBUNALE

-Rigettare la domanda di parte attrice, così come avanzata, perché carente di prova e/o comunque infondata in fatto ed in diritto e dichiarare che nessuna

STUDIO LEGALE

Avv. Giovanna Sagona

Via S.S. Salvatore nr. 49 - Tel. e fax 0924.24350 - Cell. 339.102.7614

Indirizzo di posta elettronica certificata: giovanna.sagona@studiogsg.it

91011 ALCAMO TP

PRESENTATA A MONITOR D'UFFICIO

IL 07.02.2012

PROT. INT. N. 266

ORIGINALE

R.G. 743/09

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE DISTACCATA DI ALCAMO

RICORSO IN RIASSUNZIONE

In favore della signora Viscò Giacomina, nata ad Alcamo (TP) il 5 aprile 1973, residente in Alcamo, nella Via Salerno, n. 75, codice fiscale VSCGMN73D45A176G, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Alcamo, nella Via S.S. Salvatore nr. 49, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Sagona, del foro di Trapani, c.f.: SGNGNN74B66A176L, che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale allegata all'atto introduttivo del giudizio iscritto al numero 743/2009 R.G., nonché in calce all'originale del presente atto,

-Ricorrente-

Contro

-il COMUNE DI ALCAMO, in persona del legale suo rappresentante pro-tempore Sindaco Giacomo Scala, con sede legale in Alcamo, nella Piazza Ciullo, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanna Mistretta, elettivamente domiciliato in Alcamo, nell'Ufficio dell'avvocatura comunale sito nella Via Ten. Vito Manno, n. 5;

-Resistente-

E nei confronti di

-FARO - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Roma nella Via Paricì n. 1/3, sottoposta in liquidazione coatta amministrativa, nella persona del commissario liquidatore pro-tempore,

-Resistente-

PREMESSO

-Che con atto di citazione del 17 novembre 2009, ritualmente notificato e qui di seguito integralmente trascritto,

"TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI



TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione distaccata di Alcamo

R.G. 743/09

Il Giudice

dott.ssa Maria Ciringione

letto il ricorso per riassunzione della causa in epigrafe ai sensi degli artt. 303 c.p.c. e
125 disp. att. c.p.c.,

fissa

per la comparizione delle parti dinanzi a s. l'udienza del 10.7.2012, ore 9,30

onera

parte ricorrente di notificare il ricorso e il presente decreto alle parti legittimate alla
prosecuzione del giudizio ed alle altre parti nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-
bis c.p.c..

Si comunichi al ricorrente

Alcamo, 13.1.2012

Il Giudice

Maria Ciringione

TRIBUNALE DI TRAPANI - SEZ. DIST. ALCAMO

Depositato in Cancelleria

Oggi, 13.01.12.

Il Funzionario Giudiziario
Dr. Francesca Russo

responsabilità è imputabile -- a qualsiasi titolo -- al Comune di Alcamo in dipendenza dei danni lamentati;

-rigettare la domanda di manleva del Comune di Alcamo, giusta copertura assicurativa per mancato pagamento del premio;

-in subordine, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda principale, rigettare la domanda di manleva del Comune di Alcamo ove non eccedente la somma di euro 1.000,00 per cui sussiste franchigia ovvero, per la denegata non affatto temuta ipotesi di eccedenza, porre comunque detto importo a carico esclusivo del Comune;

con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

-IN VIA SITRUTTORIA Voglia il Tribunale:

A) Ammettere i documenti offerti in comunicazione:

1.-Comparsa di risposta.

2.-Atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato con procura in calce a restare in giudizio.

3.-CTP Dr. Vinci;

4.-Polizza 7005287.

B) Non ammettere la prova testimoniale indicata da parte attrice con i sig.ri Galbo e Lipari in atto di citazione poiché avente ad oggetto circostanze che implicano espressione di giudizio e valutazioni (cap. 3 e 4) oltre che formulate in termini inammissibilmente negativi (cap. 3).

C) non ammettere la prova testimoniale indicata da parte attrice con l'Ing. Renda poiché vertente su circostanze documentali ed ininfluenti ai fini del decidere (si fa rimando alla narrativa del presente atto).

D) Non ammettere il corredo documentale/fotografico di parte attrice, poiché privo di data certa.

E) Ammettere l'interrogatorio dell'attrice sui seguenti capitoli:

- Vero che nel gennaio 2009 abitavo nelle immediate vicinanze della Via Maddaloni, della quale transitavo sovente, quasi quotidianamente?

-Vero è che nell'occasione caduto camminavo distrattamente?

F) Con espressa riserva di ulteriori deduzioni, eccezioni o richieste, anche istruttorie, ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c.

Trapani/Alcamo 17/11/2011

(Illo Avv. Marco Siracusa)*

-che i procuratori delle parti depositavano le rispettive memorie istruttorie entro i termini di rito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c.;

-che con provvedimento riservato dell'8 marzo 2011 il Giudice ammetteva la prova nel limiti di cui in parte motiva dell'ordinanza dell'8 marzo 2011, fissando all'uopo l'udienza straordinaria del 20 giugno 2011, successivamente rinviata all'udienza del 07 luglio 2011;

-che alla sopra indicata udienza del 07 luglio 2011 venivano espletate le prove testimoniali orali ammesse, veniva dichiarata con ordinanza resa in udienza la decadenza del Comune di Alcamo dalla prova con il teste Faraci, e disposta la trasmissione del fascicolo al G.I. competente;

-che alla successiva udienza di rinvio del 22 novembre 2011, il Giudice Istruttore, visto che con provvedimento in data 29 luglio 2011, pubblicato in G.U. n. 185 del 10 agosto 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico ha disposto la liquidazione coatta amministrativa di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, provvedimento ripristinato con ordinanza del 28 settembre 2011 dal Consiglio di Stato sezione Sesta (proc. n. 04205/2011 reg. ord. Cau.), disponeva l'interruzione del processo *de qua*.

Tutto quanto premesso e ritenuto, il sottoscritto procuratore, nell'interesse della odiama attrice, merco il presente atto, chiede:

VOGLIA IL TRIBUNALE ED IL SIGNOR GIUDICE UNICO

Fissare nuova udienza per la prosecuzione del processo interrotto ex art. 303 c.p.c., disponendo per la notifica del presente atto e del pedissequo decreto, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE

NEL MERITO:

a) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, ritenere e dichiarare la responsabilità del sinistro per cui è giudizio del Comune di Alcamo, in persona del

legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 2061 Cod. Civ., quale Ente proprietario della strada e tenuto alla sua manutenzione, ed anche ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ.;

b) conseguentemente, ritenere e dichiarare che il Comune di Alcamo è responsabile dei danni tutti riportati dall'attrice a seguito del sinistro sopra descritto, e per l'effetto, condannare il Comune di Alcamo al risarcimento dei danni tutti subiti dalla signora Viscò Giacomina, fisici e materiali, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, che si quantificano in complessivi 8.119,44, di cui euro 3.131,10 per danno biologico da invalidità permanente, euro 2.761,20 per danno biologico da inabilità temporanea assoluta e relativa, euro 1.393,43 per danno morale, euro 833,71 per rimborso spese mediche sostenute, da liquidarsi in favore della attrice, o comunque nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito della Istruzione della presente causa, tenendo conto di tutte le voci di danno elencate in narrativa, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi sugli importi rivalutati dalla data del sinistro fino al soddisfo.

Con vittoria di spese, competenza ed onorari di causa, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, ex art. 15 Tariffa Forense.

IN VIA ISTRUTTORIA:

C) Disporre CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO MEDICO - LEGALE per accertare e quantificare il danno sofferto dall'attrice Viscò Giacomina.

Salvis Juribus.

Al sensi dell'art. 14, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il valore della causa promossa è pari ad euro 8.119,44.

Alcamo, il 12 gennaio 2012

Procura speciale

La sottoscritta Viscò Giacomina, nata ad Alcamo il 5 aprile 1973, residente in Alcamo, nella Via Salemo, n. 75, nomina proprio procuratore e difensore nel presente giudizio e per ogni sua fase e grado, ivi compresa l'eventuale esecuzione, l'Avv. Giovanna Sagona, del foro di Trapani. Conferisce al nominato procuratore ogni facoltà di legge, nessuna esclusa, compresa quella di riscuotere somme, rilasciare quietanza, transigere, chiamare terzi in causa, proporre ricorso in

(Avv. Giovanna Sagona)

Giovanna Sagona

TRIBUNALE DI TRAPANI - SEZ. DIST. ALCAMO

Depositato in Cancelleria

09/01/13-1.12.

Il Funzionario Giudiziale
Dr. Francesco Russo

riassunzione del giudizio n. 743/2012 R.G. Eleppe domicilio in Alcamo, nella Via S.S. Salvatore, nr. 47,
presso lo studio del nominato procuratore.

Al sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30.06.2003, n. 100 - succinti - al trattamento dei propri dati
personali, che avverrà tramite strumenti manuali, informatici e telematici secondo modalità strettamente
legata alla finalità dell'incarico; -dichiaro di essere stato informato del fatto che i miei personali verranno
utilizzati ai soli fini del presente incarico, anche da sostituti processuali.

Alcamo, il 12 gennaio 2012

Viscò Giacomina

Giacomina Viscò

Per autentica

Avv. Giovanna Segona

Giovanna Segona





TRIBUNALE DI TRAPANI

Sezione distaccata di Alcamo

R.G. 743/09

Il Giudice

dott.ssa Maria Ciringione

letto il ricorso per riassunzione della causa in epigrafe ai sensi degli artt. 303 c.p.c. e
125 disp. att. c.p.c.,

fissa

per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 10.7.2012, ore 9,30

onera

parte ricorrente di notificare il ricorso e il presente decreto alle parti legittimate alla
prosecuzione del giudizio ed alle altre parti nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-
bis c.p.c..

Si comunichi al ricorrente

Alcamo, 13.1.2012

Il Giudice

Maria Ciringione

TRIBUNALE DI TRAPANI - SEZ. DIST. ALCAMO
Depositato in Cancelleria

Oggi 13.01.12

Il Funzionario Giudiziario
Dr. Francesco Russo

AVVOCATO GIOVANNA MISTRETTA
COMUNE DI ALCAMO
Via T.te Vito Manno, 5 - Alcamo -
Fax/tel: 0924/507129- mobile: 3297508530
email: avvmistretta@gmail.com
pec: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.com

TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI
SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO

Comparsa di Costituzione

NELLA RIASSUNZIONE DEL PROCEDIMENTO N.R.G. 743/2009

Udienza 10/07/2012

Per il **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta giusta procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta agli atti del giudizio ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale, sita in Alcamo via T.te Vito Manno, n. 5; dichiara ai fini delle comunicazioni e/o notificazioni i seguenti indirizzi: fax: 0924/507129-

Email: avvmistretta@gmail.com;

pec: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it

- convenuto -

CONTRO

VISCO'GIACOMINA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Sagona

- attrice -

premesse

che con atto di citazione notificato in data 17.11.2009, la signora Visco' Giacomina ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo perché sia dichiarato responsabile del sinistro accaduto il 24 gennaio 2009, intorno alle ore 19.30 circa nella via Maddaloni all'altezza del n. c. 89/91. La dinamica dell'evento è stato così dalla stessa ricostruita: "...il giorno 24

AVVOCATO GIOVANNA MISTRETTA
COMUNE DI ALCAMO

Via T.te Vito Manno, 5 - Alcamo -

Fax/tel: 0924/507129- mobile: 3297508530

email: avvmistretta@gmail.com

pec: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.com

gentile 2009, si trovava a transitare, a piedi, la via Muddaloni...quando giunta all'altezza del numero civico 89/91, metteva il piede sinistro in una buca, scavata nel manto stradale, non previamente segnalata, né in alcun modo visibile e prevedibile, perdendo l'equilibrio...; a causa del sinistro de qua, l'attrice avrebbe riportato gravi danni alla persona diagnosticati dal locale P.S. dell'ospedale di Alcamo, ove i sanitari la dimettevano con la diagnosi "trauma distorsivo al collo del piede sinistro ed edema perilesionale della caviglia sinistra"; ha chiesto, quindi, per invalidità permanente del 5%, per invalidità temporanea totale per 20 gg., invalidità parziale al 75% per 30 gg., invalidità temporanea parziale al 25% per 30 gg., oltre al danno morale, danno emergente e spese mediche, un totale di € 8.119,44. Oltre al rimborso spese mediche ed accessori, oltre le spese processuali.

Che il Comune di Alcamo si è costituito con comparsa e fascicolo che ritualmente ha allegato, chiedendo il rigetto delle domande siccome infondate in fatto ed in diritto; al contempo ha avanzato richiesta di autorizzazione a chiamare in garanzia la Faro Assicurazioni, la quale ultima si è poi ritualmente costituita;

che i procuratori delle parti articolavano i mezzi istruttori ex art. 183, comma 6° c.p.c.;

che con provvedimento dell'8 marzo 2011 il Giudice istruttore ammetteva le prove testimoniali e rinviava all'uopo all'udienza del 20 giugno/ 7 luglio 2011; prove che venivano espletate alla medesima udienza del 7 luglio.

AVVOCATO GIOVANNA MISTRETTA
COMUNE DI ALCAMO

Via T.ite Vito Manna,5 - Alcamo -

Fax/tel: 0924/507129- mobile:3297508530

email: avvmistretta@gmail.com

pec: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.com

che alla successiva udienza del 22 novembre 2011 l'avvocato Marco Siragusa, procuratore della Faro Assicurazioni comunicava la LCA della propria assistita;

che codesto Ill.mo Signor Giudice, giusta art. 249, d.lgs. n. 209/2005, ha disposto l'interruzione del procedimento;

che in data 1.02.2012 è stato notificato ricorso in riassunzione per la causa in oggetto, con udienza fissata per il giorno 10 luglio 2012;

quanto sopra premesso

con la presente comparsa, il sottoscritto procuratore nel reiterare quanto nella comparsa di risposta negli atti, nelle memorie e nei verbali di causa, qui da intendersi per richiamati e trascritti, chiede

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE

"Nel merito:

- rigettare la domanda di parte attrice perché carente di prova e comunque infondata in fatto e in diritto e dichiarare che nessuna responsabilità è imputabile al Comune di Alcamo in dipendenza dei fatti per cui è causa e ciò anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.;
- in linea subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi, di accoglimento delle domande attore, ritenere e dichiarare la Faro Assicurazioni tenuta a manlevare il convenuto Comune di Alcamo da ogni responsabilità nei confronti dell'attrice e, per conseguenza condannarla al risarcimento dei danni dalla stessa patiti;

Con vittoria di spese,

Salvis iuribus,

AVVOCATO GIOVANNA MISTRETTA
COMUNE DI ALCAMO
Via T.nte Vito Marro, 5 - Alcamo -
Fax/tel: 0924/507129- mobile: 3297508530
email: avvmistretta@gmail.com
pec: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.com

quanto sopra premesso, nell'atto di costituzione, nei verbali e atti di causa, si insiste nelle adottate conclusioni come sopra trascritte (eccetto la domanda contro la Faro in LCA nei confronti della quale sarà presentata istanza di ammissione al passivo per la parte fuori franchigia in caso di soccombenza).

Salvis iuribus

Alcamo li 10 luglio 2012


(avvocato Giovanna Mistretta)

AVVOCATO GIOVANNA MISTRETTA
Comune di Alcamo, via T.nte Vito Manno,5
Tel.: 092421292 - FAX 0924507129
Mobile: 329 7508530

email: ufficiolegale@alcamo.to.net - PEC: giovannamistretta@avvocatitrap-en.legalmail.it

TRIBUNALE DI TRAPANI

SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
E CHIAMATA DI TERZO

per il COMUNE DI ALCAMO, in persona del suo rappresentante
legale pro-tempore sindaco Giacomo Scala, rappresentato e difeso dall'
avvocato Giovanna Mistretta, giusta procura rilasciata a margine del
presente atto, elettivamente domiciliato in Alcamo, nell'ufficio
dell'avvocatura comunale sito nella via Ten. Vito Manno, 5

-convenuto-

CONTRO

VISCO' GIACOMINA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna
Sagona

-attrice-

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 27/11/2009, l'attrice Visco' Giacomina
ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco
pro-tempore, per ivi sentirlo condannare al ristoro di tutti i danni dalla
stessa patiti in seguito al sinistro verificatosi in Alcamo il 24/01/2009.

Assume l'attrice che il giorno 24 gennaio 2009, mentre *si trovava a
transitare, a piedi, sulla strada comunale denominata Via Maddaloni,
quando, giunta all'altezza del numero civico 89/91, metteva il piede
sinistro in una buca, scavata nel manto stradale, non previamente
segnalata, né in alcun modo visibile e prevedibile, perdendo l'equilibrio e
pesantemente rovinando al suolo*.

A causa del sinistro de quo, l'attrice avrebbe riportato danni alla persona

Nella qualità di Sindaco pro-
tempore del Comune di Alcamo
nomino a rappresentarmi e
difendere in ogni fase, stato e
grado del presente giudizio,
l'avvocato Giovanna Mistretta,
con ogni facoltà di legge,
compresa quella di proporre
riconvenzionale, domanda
incidentale, chiamata di terzo,
motivi aggiunti, proporre
appello, impugnare qualsiasi
provvedimento ritenuto lesivo
dei propri interessi, transigere e
rinunziare, totalmente e/o
parzialmente all'azione o agli atti
del giudizio,
Eleggo domicilio presso

[Firma]
[Firma]
[Firma]

Alcamo il.....

Il Sindaco
(Giacomo Scala)

E' autentica

avv. Giovanna Mistretta

diagnosticati dal locale P.S. dell'ospedale San Vito e Santo Spirito e quantificati in € 8.119,44; per tale ragione ne chiede la condanna al risarcimento dei danni, con vittoria di spese, competenze onorari, IVA e CPA, rimborso spese forfettario.

L'odierno attore invoca la responsabilità dell'ente convenuto e sotto il profilo dell'art. 2051 c.c. trovando tale responsabilità il presupposto nel rapporto di custodia ed anche sotto il profilo dell'art. 2043 c.c. delineandosi nella fattispecie, una ipotesi di insidia o trabocchetto.

La domanda attorea è destituita di qualsiasi fondamento sia in fatto che in diritto e, pertanto non merita accoglimento, in forza delle argomentazioni infra esposte.

Giova ricordare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il referente normativo in materia di risarcimento danni causati da omessa manutenzione della P.A. è l'art. 2043 c.c..

La P.A., è ritenuta responsabile e, quindi tenuta al risarcimento dei danni, soltanto quando il pericolo abbia il carattere della c.d. "insidia o trabocchetto".

Il concetto di insidia o trabocchetto è caratterizzato da una situazione di pericolo occulto connotato dagli elementi della non visibilità (elemento oggettivo) e della non prevedibilità (elemento soggettivo). Sarà onere del danneggiato fornire prova, da una parte dell'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dalla non visibilità e dalla non prevedibilità e dall'altra la sussistenza del nesso causale tra l'evento lesivo e la colposa condotta omissiva della P.A.; ne consegue che in assenza di prova da parte

dell'autore di un pericolo occulto ed imprevedibile, nessun danno potrà essere liquidato in suo favore.

In relazione alla asserita responsabilità del comune di Alcamo paventata da controparte, sotto il profilo dell'art. 2043 c.c., non si comprende come possa invocarsi nella fattispecie *de quo agitur*, l'esistenza di una insidia stradale considerato che non si rinvenivano né l'elemento della non visibilità, né l'elemento soggettivo della prevedibilità. Ed infatti, dalle foto prodotte si evince che la strada, teatro del sinistro, risulta compromessa nella maggiore superficie e che la zona risulta adeguatamente illuminata; ne discende che trattandosi non di singola buca ma di una superficie variamente danneggiata, i luoghi risultavano visibili con la diligenza dell'uomo medio; quindi, se l'attrice avesse prestato l'attenzione richiesta al c.d. uomo medio l'evento non si sarebbe verificato o avrebbe avuto conseguenze meno gravi. Ed infatti, l'art. 1127 comma 2° c.c., sancisce il generale principio di auto responsabilità che impone a ciascuno di attivare i mezzi di cautela e di prudenza che consentono di riscontrare le situazioni di pericolo e, quindi, di evitare eventuali conseguenze dannose.

Si consideri, infine, che l'odierna attrice abita nella via Salerno che è strada sita nelle vicinanze della via Maddaloni luogo del sinistro, quindi, ci è dato presumere che lo stato dei luoghi era ben conosciuto alla sig.ra Viscò, ciò che rende ancora meno insidiosa ed ancor meno imprevedibile la buca nella quale la stessa assume di essere incorsa.

Alla luce di quanto sopra la P.A., proprietaria del bene, deve essere

considerata esente da responsabilità.

In riferimento alla dedotta responsabilità ex art. 2051 c.c. corre l'obbligo di precisare che, secondo l'ultimo orientamento della Giurisprudenza, tale norma è inapplicabile nei confronti della p.a. *"per quelle categorie di beni demaniali, come le strade pubbliche, oggetto di utilizzazione generale e diretta da parte dei terzi"* (da ultimo v. Cass, 7 febbraio 2005, n. 2410).

L'estensione del demanio e la sua fruizione da parte della generalità dei cittadini recide il concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza su cui l'art. 2051 trova la sua *ratio*, ribadendo, quindi, l'inapplicabilità della presunzione di responsabilità a carico della p.a. per quelle categorie di beni demaniali come le strade pubbliche, indicando quale referente normativo l'art. 2043. C.c.

IN ORDINE AL QUANTUM

Con riferimento ai danni richiesti gli stessi vanno contestati nel loro ammontare, considerato che per il tipo di lesioni subite l'invalidità permanente non può superare l'1,5% e ciò anche in considerazione della giovane età dell'attrice che ha consentito alla stessa un ampio recupero dell'eventuale invalidità.

Senza recedere dalle superiori argomentazioni, il convenuto Comune di Alcamo, avendo stipulato polizza assicurativa n. 7005287 di responsabilità civile verso terzi e responsabilità portatori d'opera con la Faro Assicurazioni, con sede in Roma Via Parioli, 1/3 CAP. 00197,

CHIEDE

ai sensi dell'art. 106 c.p.c., di essere autorizzato a chiamare in garanzia la

suddetta compagnia di assicurazioni e, in applicazione dell'art. 269 , comma 2° c.p.c., contestuale spostamento della prima udienza nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.,

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto si chiede che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

In via preliminare e in rito, autorizzare la chiamata in garanzia della Compagnia di Assicurazioni Faro con sede in Roma Viale Parioli, 1/3 CAP 00197 e, contestualmente, fissare nuova udienza di prima comparizione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;

Nel merito:

- rigettare la domanda di parte attrice perché carente di prova e comunque infondata in fatto e in diritto e dichiarare che nessuna responsabilità è imputabile al Comune di Alcamo in dipendenza dei fatti per cui è causa e ciò anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.;
- in linea subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi, di accoglimento delle domande attore, ritenere e dichiarare la Faro Assicurazioni tenuta a manlevare il convenuto Comune di Alcamo da ogni responsabilità nei confronti dell'attrice e, per conseguenza condannarla al risarcimento dei danni dalla stessa patiti;

Si fa riserva di produrre ulteriori documenti ed indicare mezzi di prova in corso di causa anche in considerazione del comportamento processuale di controparte.

Con vittoria di spese.

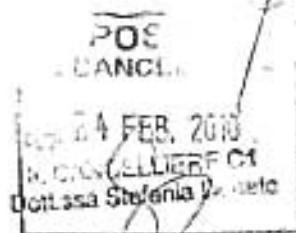
Salvis iuribus.

Si producono:

- 1) richiesta di risarcimento danni del 12.02.2009, prot. n. 8711;
- 2) denuncia sinistro alla faro Assicurazioni s.p.a. del 19.03.2009, prot. n. 17083/4;
- 3) nota 60918 del 30.11.09 con allegata consulenza medico legale del dott. Tommaso Vinci;

Alcamo li, 24 febbraio 2010

(avvocato Giovanna Mirtetta)



TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE DISTACCATA DI ALCAMO

Proc. n° 743/2009 R. G.

G.I.: dott. Cascio

RELAZIONE DI CONSULENZA MEDICO-LEGALE
RELATIVA ALLA VERTENZA

VISCO' GIACOMINA
/
COMUNE DI ALCAMO

Incarico: 12.3.2013

TRIBUNALE DI TRAPANI - SEZ. DIST. ALCAMO
Depositato in Cancelleria
Ogg. 28 MAG 2013
Il Funzionario Giudiziario
Dr. Francesca Russo

IL CANCELLIERE
(Dott. Lino Saverio F. F. F.)

Consulente Tecnico d'Ufficio: dott. Sabrina Salvo Specialista in Medicina Legale e
delle Assicurazioni

...missione d'incarico all'incarico affidatomi in data 12.3.2013 dall'Ill.mo dott. Cascio, presso il Tribunale di Trapani, al fine di procedere ad accertamenti medico-legali sulla persona di Viscò Giacomina e rispondere ai quesiti che qui si intendono integralmente trascritti.

Si dà atto che le operazioni di consulenza tecnica d'ufficio abbiano avuto inizio in data 2.4.2013 alle ore 17:30, presso lo studio medico sito in Trapani, via Quiete n° 14.

Alle operazioni era presente la sig.ra Viscò Giacomina (attrice). La dott. G. La Rosa, nella qualità di consulente di parte convenuta, prendeva successiva visione di quanto emerso nel corso delle operazioni di consulenza tecnica come da verbale allegato.

Si dà atto come la sig.ra Viscò Giacomina abbia corrisposto al CTU la somma di € 350.00 + iva come disposto dal Giudice, rilasciandosi la relativa fattura.

Il sottoscritto Consulente Tecnico, dott. Sabrina Salvo, visitato l'attrice ed esaminata la documentazione sanitaria gli atti, riferisce adesso su quanto accertato e risponde ai quesiti formulati.

ESAME DEGLI ATTI

Referto di Pronto Soccorso – Azienda Ospedaliera "S. Vito e S. Spirito" di Alcamo – del 24.1.2009: "ore 22:31. *Diagnosi:* trauma caviglia sinistra. *Dati anamnestici:* trauma caviglia sinistra, trauma per strada su una buca in via Maddaloni – Alcamo. *Esame obiettivo:* edema perilesionale. Rx 496. *Terapia effettuata:* si immobilizza. *Consulenze:* ortopedica. *Accertamenti:* Rx caviglia e piede. *Prognosi:* 7 gg. *Consigli terapeutici:* borsa con ghiaccio. Arto in scarico".



Certificato medico di visita specialistica ortopedica - Azienda Ospedaliera "S. Vito e S. Spirito" di Alcamo – del 26.1.2009: "trauma distorsivo collo piede sn; Rx negativo. Edema perimalleolare esterno, spiccato dolore alla pressione nel PAA e PC. Bendaggio elastico ..., torni il 28.1.2009 per apparecchio gessato...".

Certificato medico di visita specialistica ortopedica - Azienda Ospedaliera "S. Vito e S. Spirito" di Alcamo – del 28.1.2009: "... trauma distorsivo collo piede sn. Si confeziona apparecchio gessato... torni il 14.2.09 per rimozione gesso ...".

Certificato medico di visita specialistica ortopedica - Azienda Ospedaliera "S. Vito e S. Spirito" di Alcamo – del 14.2.2009: "...postumi trauma distorsivo collo piede sn. Rimuove gesso...Torni per controllo il 2.3.2009... Riposo per giorni 15".

Certificato medico di visita specialistica ortopedica - Azienda Ospedaliera "S. Vito e S. Spirito" di Alcamo – del 2.3.2009: "... postumi trauma distorsivo collo piede sn. Eseguire FKT pr 5 monodistrettuale collo piede sn... Prognosi giorni 15".

Scheda valutazione fisiatrica – Centro Medico di Fisioterapia ed Estetica di Alcamo – del 2.3.2009: "... diagnosi postumi di trauma distorsivo tibio-tarsica sx. Valutazione dell'intensità del dolore: 7...Percorso PR5 monodistrettuale. *Note:* effettuare esame ecografico caviglia sinistra...".

Referto esame ETG caviglia sinistra – Centro di Radiologia Medica s.r.l. di Alcamo – del 4.3.2009: "... il legamento peroneo astragalico anteriore si presenta ispessito e disomogeneo e la sua porzione distale appare occupata da materiale ipo-ecogeno e disomogeneo assumendo uno spessore di mm 7 circa. Il legamento peroneo-calcaneare appare marcatamente ipo-ecogeno e disomogeneo assumendo uno spessore di mm 5 e circondato anch'esso da materiale ipo-ecogeno a carattere reattivo infiammatorio post-traumatico. Non segni di alterazioni a carico dei tendini e dei legamenti del comparto interno ed esterno della caviglia".



Certificato medico di visita specialistica ortopedica – dott. Francesco Anzelmo – del 16.3.2009: "... postumi trauma distorsivo collo piede sn. Riferito dolore spontaneo aggravato dal carico e dalla deambulazione. In atto dolore alla pressione nel PAA e PC. Limitazione funzionale della flessione plantare e della supinazione... in atto pratica FKT (1° ciclo). Completati il trattamento fisioterapico... 2° ciclo FKT PR 5 monodistrettuale collo piede sn. Usi cavigliera elastica durante le ore diurne ... riposo funzionale per giorni venti".

Certificato medico di visita specialistica ortopedica – dott. Francesco Anzelmo – del 6.4.2009: "... postumi trauma distorsivo collo piede sn. Permane dolore alla pressione nel PAA e PC. Limitazione funzionale della flessione plantare e della supinazione. Ha concluso il trattamento fisioterapico prescritto (2 cicli). Esegue RMN collo piede sn... riposo funzionale per giorni venti".

Certificato di frequenza – Centro Medico di Fisioterapia ed Estetica "Villa Sarina" di Alcamo – del 7.4.2009: "...ha effettuato n. 2 (due) cicli di fisiochinesiterapia dal 10.3.2009 al 6.4.2009 come da prescrizione medica per "postumi di trauma distorsivo collo piede sx"...".

Referto RM caviglia sinistra – Multimedita Trapanese s.r.l. – del 15.4.2009: "il legamento peroneo-astragalico anteriore appare ben inserito ma assottigliato e di segnale disomogeneo, in relazione ad esiti di lesione distrattiva parziale di basso-medio grado. Restanti strutture legamentose peri-astragaliche nella norma. Regolare il trofismo osseo dei segmenti scheletrici presi in esame. Regolare aspetto RM delle strutture tendinee prese in esame. Assenza di significativo versamento articolare".



Certificato medico di visita specialistica ortopedica – dott. Francesco Anzelmo – del 27.4.2009: "... postumi trauma distorsivo collo piede sx. Permane dolore e limitazione funzionale. Ha effettuato RMN collo piede sx. Eseguire FKT pr 5 monodistrettuale collo piede sx. Riposo funzionale pe giorni venti".

Certificato di frequenza – Centro Medico di Fisioterapia ed Estetica "Villa Sarina" di Alcamo – del 18.5.2009: "... ha effettuato n.1 (uno) ciclo di fisiochinesiterapia dal 30.4.2009 al 14.5.2009 come da prescrizione medica per "postumi di trauma distorsivo collo piede sx". Si rilascia su richiesta".

Certificato medico di visita specialistica ortopedica – dott. Francesco Anzelmo – del 18.5.2009: "...affetta da trauma distorsivo collo piede sx. E' clinicamente guarita con esiti invalidanti...".

Relazione medico-legale di parte attrice – dott. F. Anzelmo – del 18.5.2009: "...danno biologico... 5%; ITT giorni 20; ITP al 75% giorni 30; ITP al 50% giorni 30; ITP al 25% giorni 30...".



ESAME CLINICO

Viscò **Giacomina**, nata in data 5.4.1973 ad Alcamo, ivi residente in via Salerno n. 75; identificata a mezzo di CI n. AR1757955, rilasciata ad Alcamo in data 28.8.2003; codice fiscale: VSCGMN73D45A176G.

Attività lavorativa: ASO presso gli Istituti Scolastici di Alcamo (anche all'epoca del sinistro).

Anamnesi patologica: riferisce che a seguito di una caduta accidentale occorsa nel 2001 mentre si trovava a lavoro riportava una lesione al piede destro. Riferisce, inoltre, che in data 24.1.2009 mentre si trovava in qualità di pedone sulla via Maddaloni ad Alcamo, perdeva accidentalmente l'equilibrio a causa di una buca presente sul manto stradale con successiva caduta al suolo. Veniva accompagnata da familiari presso il PS dell'Ospedale di Alcamo dove, posta diagnosi di "*trauma caviglia sinistra*", i sanitari decidevano per la dimissione della paziente, che avveniva nella stessa giornata del 24.1.2009. Effettuava una successiva visita specialistica ortopedica in data 26.1.2009, in occasione della quale i sanitari indicavano l'applicazione di un apparecchio gessato all'arto inferiore sinistra: il presidio ortopedico veniva confezionato in data 28.1.2009 e rimosso in data 14.2.2009. Venivano effettuati successivi accertamenti clinici e strumentali di controllo, tra questi ultimi una ecografia ed una RMN- caviglia sinistra (4.3.2009; 15.4.2009). La signora riferisce di avere espletato ulteriori visite mediche specialistiche e di essersi sottoposta a n. 3 cicli di fkt riabilitativa. Riferisce che a seguito dell'evento traumatico si assentava da lavoro per circa un mese riprendendo l'attività lavorativa con uguale mansione.

Allo stato attuale: riferisce l'episodica comparsa di sintomatologia dolorosa alla caviglia sinistra con saltuaria comparsa di gonfiore. Lamenta inoltre l'impossibilità di indossare scarpe con tacco.



ESAME OBIETTIVO

Soggetto in normali condizioni di nutrizione e sanguificazione. Cute e mucose visibili di colorito roseo. Stazioni linfoghiandolari indenni. Sensorio integro. Peso: 70 Kg; altezza: 167 cm. Destrimane.

All'esame ispettivo dei distretti interessati si osserva quanto segue

Arti inferiori: assenti esiti cicatriziali. Assenti differenze perimetriche alla misurazione comparativa per punti equidistanti. A carico dell'arto inferiore sinistro si evidenzia la riferita insorgenza di sintomatologia dolorosa alla digito-pressure esercitata sul seno del tarso e lungo il decorso del legamento peroneo-astragalico anteriore con riferita comparsa di dolenzia alla digito-pressure esercitata in corrispondenza del legamento peroneo-calcaneare; si presentano nella norma le escursioni articolari in flessione dorsale e plantare della articolazione tibio-tarsica con riferita comparsa di dolenzia ai massimi gradi; nella norma le escursioni articolari di inversione ed eversione con riferita comparsa di dolenzia ai massimi gradi del movimento in eversione. Nella norma la deambulazione su terreno piano, sulle punte, sui talloni, sul bordo mediale e laterale dei piedi con riferita comparsa di dolenzia alla caviglia sinistra alla deambulazione sul bordo mediale del piede omolaterale.



CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI

Dalla lettura della documentazione sanitaria posta in atti e sulla base di quanto emerso nel corso dell'attuale colloquio, si evince come la sig.ra Viscò Giacomina in data 24.1.2009, mentre si trovava in qualità di pedone sulla via Maddaloni ad Alcamo, perdeva accidentalmente l'equilibrio a causa di una buca presente sul manto stradale con successiva caduta al suolo.

Accompagnata da familiari presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera "S. Vito e S. Spirito" di Alcamo, veniva formulata diagnosi di *"trauma caviglia sinistra"*, decidendo i sanitari per la dimissione della paziente che avveniva nella stessa giornata del 24.1.2009, previa indicazione al mantenimento in scarico dell'arto inferiore sinistro.

La sig.ra Viscò effettuava una ulteriore visita specialistica ortopedica in data 26.1.2009, in occasione della quale i sanitari indicavano l'applicazione di un apparecchio gessato all'arto inferiore sinistro, venendo confezionato il presidio ortopedico in data 28.1.2009 e successivamente rimosso in data 14.2.2009.

Venivano eseguiti successivi accertamenti clinici e strumentali di controllo, tra i quali una ecografia-caviglia sinistra (4.3.2009) dalla quale emergeva *"... il legamento peroneo astragalo anteriore si presenta ispessito e disomogeneo e la sua porzione distale appare occupata da materiale ipo-ecogeno e disomogeneo assumendo uno spessore di mm 7 circa. Il legamento peroneo-calcaneare appare marcatamente ipo-ecogeno e disomogeneo assumendo uno spessore di mm 5 e circondato anch'esso da materiale ipo-ecogeno a carattere reattivo infiammatorio post-distrattivo..."*. Veniva inoltre eseguita una RMN- caviglia sinistra il 15.4.2009, a seguito della quale veniva descritto *"il legamento peroneo-astragalo anteriore appare ben inserito ma assottigliato e di segnale disomogeneo, in relazione ad esiti di lesione distrattiva parziale di basso-medio grado..."*.

La signora espletava ulteriori visite mediche specialistiche e si sottoponeva a n. 3 cicli di fkt riabilitativa.



Tenuto conto di quanto emerso dalla lettura della documentazione medica relativa all'epoca immediatamente successiva all'evento traumatico e in considerazione altresì dell'iter clinico documentato, *ai sensi della legge n. 27 del 24 marzo 2012 art. 32 comma 3-quater si ritiene riconoscere il nesso causale tra le lesioni diagnosticate ("trauma caviglia sinistra") e la modalità di avvenimento del sinistro indicato.*

Per quanto attiene il riconoscimento della sussistenza una menomazione permanente risarcibile e riconducibile alle patologie traumatiche diagnosticate in sede di PS, si ricorda come ai sensi dell'art. 32 comma 3 - ter, facente capo alla sopra citata normativa vigente, *"... le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente".*

In particolare, al fine di potersi ritenere plausibile che dalla lesione iniziale abbia potuto determinarsi la sussistenza di esiti *permanenti* risarcibili, la stessa lesione deve essere accertabile sia da un punto vista clinico, sia da un punto di vista strumentale, ed entrambe le risultanze (cliniche e strumentali) devono risultare obiettivamente.

Ciò detto, alla luce di quanto emerso dalla lettura della documentazione sanitaria prodotta si ritiene sussistano i presupposti medico-legali per ammettersi sussistente un residuo danno biologico permanente risarcibile, ai sensi dell'art. 32 comma 3-ter della legge n. 27 del 24/3/2012, in considerazione della documentata lesione distrattiva interessante le strutture legamentose della caviglia sinistra, strumentalmente accertata.



Ciò detto, si ricorda come nel corso dell'attuale colloquio il soggetto abbia riferito l'episodica comparsa di sintomatologia dolorosa alla caviglia sinistra con saltuaria comparsa di gonfiore, lamentando inoltre l'impossibilità di indossare scarpe con tacco.

L'attuale esame obiettivo espletato all'arto inferiore sinistro, in particolare, ha permesso di evidenziare la riferita insorgenza di sintomatologia dolorosa alla digito-pressione esercitata sul seno del tarso e lungo il decorso del legamento peroneo-astragalico anteriore con riferita comparsa di dolenzia alla digito-pressione esercitata in corrispondenza del legamento peroneo-calcaneare; si sono presentate nella normale escursioni articolari in flessione dorsale e plantare della articolazione tibio-tarsica con riferita comparsa di dolenzia ai massimi gradi; nella norma, ancora, si sono obiettivate le escursioni articolari di inversione ed eversione con riferita comparsa di dolenzia ai massimi gradi del movimento in eversione. Si è presentata nella norma la deambulazione su terreno piano, sulle punte, sui talloni, sul bordo mediale e laterale dei piedi con riferita comparsa di dolenzia alla caviglia sinistra alla deambulazione sul bordo mediale del piede omolaterale.

In particolare, tenuto conto della natura delle lesioni riportate dal soggetto (*trauma distorsivo alla caviglia sinistra con lesione distrattiva di basso-medio grado al legamento peroneo-astragalico anteriore e contestuale lesione distrattiva al legamento peroneo-calcaneare*) e tenuto altresì conto dell'entità delle relative menomazioni attualmente obiettivate, in analogia alla voce indicata nella tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica emanata in data 3 luglio 2003 "caviglia: *lesione legamentosa tibio-astragalica o peroneo-astragalica (a seconda del grado di instabilità clinicamente rilevabile): 2-5%*", **si ritiene riconoscere una percentuale di danno biologico permanente in misura pari al 3%.**



Per quanto attiene, inoltre, la valutazione del danno biologico temporaneo, sulla scorta dell'iter clinico documentato si ritiene riconoscere un *danno biologico temporaneo assoluto pari a giorni 20 (venti)* e un *danno biologico temporaneo parziale pari a giorni 10 (dieci) al 75%, pari a giorni 20 (venti) al 50% e pari a giorni 20 (venti) al 25%.*

Si intende altresì riconoscere un *periodo di inabilità lavorativa assoluta pari a giorni 20 ed un periodo di inabilità lavorativa parziale pari a giorni 10.*

Si ritiene inoltre che le menomazioni residue non pregiudichino la capacità lavorativa specifica del soggetto.

In merito alle spese sanitarie sostenute, si specifica come si ritenga congruo l'ammontare complessivo di spesa pari ad € 761,56 non ravvisandosi la necessità da parte del soggetto di sostenere spese mediche future.

In risposta al relativo quesito formulato si specifica come le spese mediche sostenute facciano riferimento all'acquisto di prodotti farmacologici, nonché all'espletamento di visite mediche specialistiche, esami strumentali diagnostici e cicli di fkt riabilitativa, quali prestazioni tutte di per sé eseguibili in regime di convezione con il SSN.

Trapani, 22.4.2013

Il CTU

TRIBUNALE DI TRAPANI - SEZ. DIST. ALCAMO

Deposito in Cancelleria

Ogg. 28 MAG 2013

Il Funzionario Giudiziario
Dr. Francesca Russo

IL CANCELLIERE

(Dott.ssa Savina Faraci)

Si dà atto come in data odierna alle ore
17:30 presso lo studio medico sito in via
Quiete n° 14 hanno avuto luogo le operazioni di
consulenza tecnica d'ufficio relative alla causa
VSC' Giacomina / Comune di Alcamo (proc.
N° 743/08 R.G.). Alle operazioni è presente
la sig.ra VSC' Giacomina (attoria) nata il
5/4/1973 ad Alcamo, ivi residente in via
Salerno n° 75; identificata a mezzo del CT
N° AR 1757955, rilasciata ad Alcamo in data
28/8/2008; cf: VSC GIN 73 ALSA 1766.
Effettuata la raccolta anamnestica ed seguito
l' esame direttivo la seduta si intende
conclusa alle ore 18:00. Si dà atto che
la sig.ra VSC' Giacomina abbia corrisposto
al CT l'importo di € 350,00 + iva come
disposto dal Giudice, rilasciandole la fattura.

L.C.S.

Il CTU

Salvo Salvo VSC' Giacomina

Si dà atto come in data odierna alle
ore 17:30 la dott. Giacomina La Rota
nelle qualità di consulente di parte convenuta
rende visione degli atti e di punto evento
nel corso dell'intero delle operazioni di
consulenza tecnica d'ufficio del 2/4/2013

L.C.S.
I.C.N.

Al e TA di Alcamo
Dott. Giacomina La Rota

TRIBUNALE DI TRAPANI - SEZ. DIST. ALCAMO

Depositato in Cancelleria

Oggi, 28 MAG 2013

Il Funzionario Giudiziario
Dr. Francesco Russo

IL CANCELLIERE
(Dott. Saverio Faraci)

140
Dott. Giacomina La Rosa
Medico Legale
Via A. Diaz n° 39 - MARSALA

Note critiche alla relazione medico legale redatta dal
Dott. Sabrina Salvo, CTU della Sezione distaccata di Alcamo - Tribunale di Trapani
sulla persona
di
VISCO' GIACOMINA

VISCO' CATERINA / COMUNE di ALCAMO
Proc. N° 743/2009 R.G.

Dott. Giacomina La Rosa - Medico Legale

06-05-13
782

La presente relazione ottempera all'incarico conferito al sottoscritto Medico Legale, Dott. Giacomina La Rosa, dal Comune di Alcamo al fine di valutare ITT, ITTP e gli eventuali postumi delle lesioni riportate dalla Sig.re VISCO' Giacomina in occasione del sinistro occorso in Alcamo il 24/1/2009 sulla Via Maddaloni.

Il sottoscritto consulente riferisce adesso su quanto accertato nonché in ordine alle argomentazioni ed al giudizio valutativo espresso dal CTU, Dott. Sabrina Salvo.

~~~~~

In data 15/4/2013, alle ore 17,30, il sottoscritto consulente ha assistito alla visita medico legale effettuata sulla persona di Viscò Giacomina dal CTU, Dott. Sabrina Salvo, presso il suo studio sito in Trapani nella Via Quiete n° 14.

### SINTESI DELLA VISITA MEDICA EFFETTUATA DAL Dott. Sabrina Salvo

sulla persona di

**Viscò Giacomina**

che si faceva riconoscere a mezzo esibizione di C.I. n° AR 1757955, rilasciata dal Sindaco di Alcamo il 28/8/2008.

Dal suddetto documento risultava trattarsi di Viscò Giacomina nata in Alcamo ed ivi residente nella Via Salerno n° 75.

Attività lavorativa: ASO presso gli Istituti Scolastici di Alcamo

### NOTIZIE ANAMNESTICHE

Anamnesi familiare e fisiologica: nulla degno di nota

Anamnesi patologica remota: Nel 2001, a seguito di caduta accidentale durante la sua attività lavorativa lesioni, non meglio indicate a carico del piede sn.

Anamnesi patologica prossima Riferisce che in data 24/1/2009, mentre percorreva a piedi la Via Maddaloni di Alcamo, a causa di una buca presente sul manto stradale, perdeva l'equilibrio e cadeva

Dott. Giacomina La Rosa - Medico Legale



rovvinosamente al suolo. Veniva accompagnata dai familiari al locale pronto soccorso i cui sanitari, ponendo la diagnosi di "trauma caviglia sn", la dimettevano con giudizio prognostico di gg. 7 e con l'indicazione di effettuare crioterapia e di mantenere l'arto in scarico.

In data 26/1/2009 effettuava visita ortopedica in occasione della quale le veniva indicata l'applicazione di apparecchio gessato che le veniva applicato in data 28/1/2009 e rimosso in data 14/2/2009.

Successivamente effettuava accertamenti clinici e strumentali di controllo (RMN caviglia sinistra) e n° 3 cicli di FKT riabilitativa. Precisa di essersi assentata dal lavoro per circa 30 giorni per poi riprendere la sua attività lavorativa normalmente.

Attualmente lamenta episodi di algia ed edema a carico della caviglia sinistra; impossibilità ad utilizzare scarpe con tacco.

#### DOCUMENTAZIONE ESIBITA

- Referto di P.S. Ospedale di Alcamo del 24/1/2009, ore 22,31: "trauma caviglia sn da riferita caduta su una buca in Via Maddaloni - Alcamo; E.O. "Edema perilesionale". Consulenza ortopedica, immobilizzazione, Rx grafia caviglia e piede sn. - Prognosi = gg. 7. Dimissioni con consiglio di crioterapia ed arto in scarico"
- Certificato Sanitario P.O. di Alcamo del 26/1/2009: "trauma distorsivo collo piede sn. Rx 0 negativo; edema perimalleolare esterno, spiccato dolore alla digito-pressione del PAA e PC. Bendaggio elastico. Il 28/1/2009 tornare per applicazione apparecchio gessato".
- Certificato sanitario P.O. di Alcamo del 28/1/2009: " ... si confeziona apparecchio gessato. ...."
- Certificato sanitario P.O. di Alcamo del 14/2/2009: Rimozione gesso- .... Riposo per gg. 15- ..controllo il 2/3/2009".
- Certificato sanitario P.O. di Alcamo del 2/3/2009: "postumi trauma distorsivo collo piede sn. Eseguire FKT collo piede sn. Prognosi gg. 15"
- Scheda valutazione fisintrica - Alcamo centro Medico Fisioterapia - 2/3/2009. "FKT, PRM 5; effettuare ecografia collo piede sn"
- Referto Esame ETG caviglia sn. - centro radiologia medica - Alcamo - 4/3/2009. "..... ispessito e disomogeneo il ligamento peroneo astragalico..... Il legamento peroneo calcaneare .....ipoecogeno e disomogeneo e circondato da materiale a carattere reattivo infiammatorio post-distorsivo....."
- Certificato medico redatto dal Dott. F. Anzelmo in data 16/3/2009, "... postumi trauma distorsivo collo piede sn..... limitazione funzionale della flessione plantare e della supinazione..... Pratica FGKT..... utilizzi cavigliera elastica ..... Riposo funzionale per gg. 20"

Dott. Giacomo La Rosa - Medico Legale



- Certificato medico redatto dal Dott. F. Anzelmo in data 6/4/2009, "... postumi trauma distorsivo collo piede sn..... limitazione funzionale della flessione plantare e della supinazione. Conclusa FKT. Eseguire RMN collo piede sn.... riposo funzionale per gg. 20"
- Certificato di frequenza centro Medico di Alcamo del 7/4/2009, "...ha effettuato 2 cicli di FKT dal 10/3/2009 al 6/4/2009.....per postumi di trauma distorsivo collo piede sn"
- Referto RMI: caviglia sn del 15/4/2009 - Multimedicina trapanese: "...esiti di lesione distruttiva parziale al basso medio-grado a carico lo legamento peroneo-astragalico. ...."
- Certificato medico redatto dal Dott. F. Anzelmo in data 27/4/2009: "...postumi trauma distorsivo collo piede dx.....Riposo funzionale per 20 gg"
- Certificato di frequenza C.M. di Fisioterapia di Alcamo - 18/5/2009 : "...ha effettuato n° 1 ciclo di FKT dal 30/4/2009 al 14/5/2009..... per postumi di trauma distorsivo collo piede sn"
- Certificato medico redatto dal Dott. F. Anzelmo in data 18/5/2009. "...affetta da trauma distorsivo collo piede sn. E' clinicamente guarita con esiti invalidanti...."
- Relazione Medico-legale di parte attrice - Dott. F. Anzelmo in data 18/5/2009: "... danno biologico 5%; ITT = gg 20; ITP al 75% = gg 30; ITP al 50% = gg. 30, ITP al 25% = gg. 30...."

#### ESAME OBIETTIVO effettuato dal CTU

Riferita dolenzia alla digito-pressione del seno del tarso, lungo il decorso del legamento peroneo astragalico anteriore ed in corrispondenza del legamento peroneo calcaneale.

Assenza di limitazione funzionale ; riferita comparsa di dolore ai gradi estremi dell'espletamento di tutti movimenti relativi all'articolazione del collo piede sn.

Null'altro degno di nota.

#### NOTE ALLE CONCLUSIONI MEDICO LEGALI ALLE QUALI È PERVENUTO IL CTU

Preso visione della consulenza tecnica d'ufficio redatta dal CTU, Dr. Sabrina Salvo, si concorda con la sua quantificazione del danno biologico e dei periodi di inabilità.

Si riconosce equo, pertanto, riconoscere alla Sig.ra Viscò Giacomina:

- \* Danno biologico pari al 2-3%; ITT = gg.20; ITP al 75% = gg 10; ITP al 50% = 20 ; ITP al 25% = gg 20.
- \* Si concorda con il CTU in ordine alla assenza di pregiudizio sulla capacità lavorativa specifica della Sig.ra Viscò Giacomina nonché sul riconoscimento della congruità delle spese mediche limitatamente ad Euro 761,56.

Marsala 4/5/2013

Dott. Giacomo La Rosa - Medico Legale



*Dott. Giacomo La Rosa*  
Giacomo La Rosa

73  
Copia scambio

STUDIO LEGALE

AVV. GIOVANNA SAGONA

Via S.S. Salvatore nr. 49 Tel./Fax 0924.24369 /Cell.: 339.1023614

Pec. [giovanna.sagona@avvocatitrapani.legalmail.it](mailto:giovanna.sagona@avvocatitrapani.legalmail.it)

e.mail: [giovannasagona@alice.it](mailto:giovannasagona@alice.it)

91011 ALCAMO

TRAPANI

\*\*\*

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI TRAPANI

CAUSA CIVILE N. 50743/09 R.G.

\*\*\*

**COMPARSA CONCLUSIONALE**

In favore della signora Viscò Giacomina, nata ad Alcamo (TP) il 5 aprile 1973, residente in Alcamo, nella Via Salerno, n. 75, codice fiscale: VSCGMN73D45A176G, effettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Alcamo, nella Via S.S. Salvatore nr. 49, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Sagona, del foro di Trapani, c.f.: SGNGNN74B66A176L, che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale allegata all'atto introduttivo del giudizio iscritto al numero 743/2009 R.G., nonché in calce al ricorso per riassunzione del presente giudizio,

Attrice

contro

-il COMUNE DI ALCAMO, P. IVA: 80002630814, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, il Signor Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Mistretta, giusta procura estensiva a margine della memoria di costituzione e risposta, effettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale sita in Alcamo, nella Via T.te V. Manno, nr. 5;

convenuto

E nei confronti di

-FARO - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., sottoposta in liquidazione coatta amministrativa, nella persona del Commissario liquidatore pro-tempore, con sede in Roma nella Via Parioli n. 1/3,

...

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la signora Viscò Giacomina conveniva in giudizio il Comune di Alcamo, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, il Signor Sindaco pro-tempore, per sentire dichiarare la condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di euro 8.119,44, o comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia a seguito della istruzione della causa, per i riferiti danni fisici subiti dall'attrice in seguito ed in conseguenza del sinistro verificatosi in località del Comune di Alcamo, in data 24 gennaio 2009, in cui era rimasta coinvolta la signora Viscò Giacomina. Riferiva l'attrice che il giorno 24 gennaio 2009, alle ore 19,30 circa, si trovava a transitare, a piedi, sulla strada comunale denominata Via Maddaloni, in località del Comune di Alcamo, quando, giunta all'altezza del numero civico 89/91, metteva il piede sinistro in una buca, scavata nel manto stradale, non previamente segnalata, né in alcun modo visibile e prevedibile (cfr. all. n. 1- rilievi fotografici del luogo del sinistro), perdendo così l'equilibrio e rovinando al suolo.

In conseguenza dell'evento dannoso di cui sopra e per cui è causa, l'odierna attrice riportava lesioni personali, diagnosticate dai Sanitari del locale Pronto Soccorso dell'Ospedale "S. Vito e S. Spirito" di Alcamo, come *"trauma discorsivo al collo del piede sinistro e edema perilesionale della caviglia sinistra"* (cfr. all. n. 2 – Copia Referto n. 2009001441 del Pronto Soccorso dell'Ospedale "S. Vito e S. Spirito" di Alcamo del 24.01.2009).

Il giorno 25 gennaio 2009, l'attrice si sottoponeva ad una consulenza ortopedica presso l'Ospedale di Alcamo, in seguito alla quale, le veniva confermata la diagnosi eseguita dai Sanitari del P. S. dell'Ospedale di Alcamo in data 24 gennaio 2009: *"trauma discorsivo al collo del piede sinistro e edema perilesionale della caviglia sinistra"*, ed applicato un bendaggio elastico, e rinviata a successivi controlli per ulteriori cure (cfr. all. n. 3 – Copia Consulenza ortopedica effettuata presso l'Ospedale di Alcamo il 25.01.2009).

In data 28 gennaio 2009 veniva applicato alla signora Viscò un apparecchio gessato, che le veniva rimosso in data 14 febbraio 2009 (cfr. all. n. 4 – Copia Certificato specialistico ortopedico del 28.01.2009).

Successivamente alla rimozione dell'apparato gessato, dal 10 marzo 2009 al 6 aprile 2009, e dal 30 aprile 2009 al 14 maggio 2009, la signora Viscò Giacomina si sottoponeva ad una serie di visite specialistiche ed a tre cicli di F.K.T (cfr. all. n. 5 – Copia Esame ecografico effettuato il 4 marzo 2009; all. n. 6 – Copia certificati del 07.04.2009 e del 18.05.2009; all. n. 7 – Copia esami RMN del 15.04.2009).

Ciò si rievava dalla copiosa documentazione medica, oltre che nella dettagliata relazione medico legale a firma del Dott. Francesco Anzelino, allegati in fascicolo di parte.

Il data 12 febbraio 2009, su incarico del Dirigente del Settore Servizi Tecnici del Comune di Alcamo, veniva eseguito un sopralluogo sul luogo dell'infortunio, al cui esito veniva redatto il relativo rapporto, dal quale risultava, effettivamente, la presenza di una buca nel manto stradale e la totale assenza di segnalazione (cfr. all. n. 9 – Copia nota prot. n. 17083/4 del 19.03.2009 – Città di Alcamo – Settore Servizi Tecnici, a firma dell'Ing. Antonino Renda).

Al riguardo appare opportuno rilevare che la Via Maddaloni, in Alcamo, nel tratto di strada ove si è verificato in sinistro de quo, all'epoca dell'occorso era scarsamente illuminata.

Delché la richiesta di risarcimento per i presunti danni fisici e materiali subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro per cui è giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Il Comune di Alcamo, sebbene ritualmente messo in mora, con lettera raccomandata a/r del 6 febbraio 2009 (cfr. all. n. 10 – Copia lettera raccomandata a/r del 06.02.2009), non ha provveduto al ristoro dei danni subiti dall'attrice.

All'udienza di prima comparizione del 24 marzo 2010, si costituiva il convenuto Comune di Alcamo, in persona del suo Sindaco *pro-tempore*, con comparsa di costituzione e risposta e chiamata di terzo del 24 febbraio 2010, contestando quanto dedotto e richiesto dalla signora Viscò Giacomina, esponendo, in punto di fatto, con riferimento alla dinamica del sinistro in questione, che questo si è verificato per fatto e colpa esclusiva della signora Viscò Giacomina e che nessuna responsabilità può essere ascritta in capo al Comune di Alcamo.

Il convenuto Comune di Alcamo, nel costituirsi con la sopra citata comparsa, chiedeva, in via preliminare di essere autorizzato a chiamare in garanzia la Compagnia di Assicurazioni Faro, ed a tal uopo di fissare nuova udienza di prima comparizione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., e nel merito, il rigetto della domanda attorea, sotto ogni profilo, ed in subordine, nei confronti del chiamato in garanzia Faro Assicurazioni, ritenere e dichiarare che la Faro Assicurazioni, in forza del contratto di assicurazione stipulato,



è tenuta a tenere indenne il Comune di Alcamo di tutte le somme che eventualmente dovesse essere tenuto a pagare agli attori in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.

A tal uopo, il convenuto Comune di Alcamo, nel manifestare in sua comparsa l'intendimento di chiamare in causa la Faro Assicurazioni, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, chiedeva lo spostamento della prima udienza di comparizione, onde consentire la citazione del terzo chiamato in garanzia.

IL G.I. autorizzava il convenuto Comune di Alcamo alla chiamata della Compagnia FARO Assicurazioni, quale terzo chiamato in causa ed in garanzia, indicato in sua comparsa di costituzione e risposta, fissando l'udienza per la comparizione delle parti per il giorno 17 novembre 2010.

All'udienza del giorno 17 novembre 2010, si costituiva in giudizio la Compagnia FARO Assicurazioni S.p.A., terzo chiamato in causa, con comparsa di costituzione e risposta del 17 novembre 2010, contestando integralmente le richieste e le argomentazioni tutte *ex adverso* formulate in seno all'atto di citazione della signora Viscò Giacomina, sia con riferimento all'an che al *quantum debeatur*, nonché in comparsa di costituzione del Comune di Alcamo descritte nell'atto di citazione notificata al terzo chiamato in garanzia giusta carenza di copertura assicurativa per mancato pagamento del premio.

\*\*\*

All'udienza del 17 novembre 2010, le parti chiedevano ed ottenevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c.

I procuratori delle parti depositavano le rispettive memorie istruttorie entro i termini di rito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c.;

Con ordinanza riservata dell'8 marzo 2011 il Giudice ammetteva le prove nei limiti di cui in parte motiv. della citata ordinanza, e, con separato provvedimento del 8 marzo 2011, rinviava per l'incombente istruttorio all'udienza straordinaria del 20 giugno 2011, successivamente rinviata all'udienza del 07 luglio 2011.

Alla sopra indicata udienza del 07 luglio 2011 venivano espletate le prove testimoniali orali ammesse, veniva dichiarata con ordinanza resa in udienza la decadenza del Comune di Alcamo dalla prova con il teste Fareci, e disposta la trasmissione del fascicolo al G.I. competente.

Alla successiva udienza di rinvio del 22 novembre 2011, il Giudice Istruttore, atteso che con provvedimento in data 29 luglio 2011, pubblicato in G.U. n. 185 del 10 agosto 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico ha disposto la liquidazione coatta amministrativa di Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, provvedimento ripristinato con ordinanza del 28 settembre 2011 dal Consiglio di Stato sezione Sesta (proc. n. 04205/2011 reg. ord. Cau.), disponeva l'interruzione del processo *de qua*.

Con ricorso in riassunzione del procedimento N. 743/2009 R.G., del 12/01/2012, ritualmente notificato, la signora Viscò Giacomina chiedeva all'On. Le Tribunale di fissare nuova udienza per la prosecuzione del processo interrotto (N. 743/2009 R.G. – Tribunale Ordinario Civile di Trapani – Sezione Civile Distaccata di Alcamo) ex art. 303 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

**"VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE**

**NEL MERITO:**

a) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, ritenere e dichiarare la responsabilità del sinistro per cui è giudizio del Comune di Alcamo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art.



2051 Cod. Civ., quale Ente proprietario della strada e tenuto alla sua manutenzione, ed anche ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ.;

b) conseguentemente, ritenere e dichiarare che il Comune di Alcamo è responsabile dei danni tutti riportati dall'attrice a seguito del sinistro sopra descritto, e per l'effetto, condannare il Comune di Alcamo al risarcimento dei danni tutti eribiti dalla signora Viscò Giacomina, fisici e materiali, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, che si quantificano in complessivi 8.119,44, di cui euro 3.131,10 per danno biologico da invalidità permanente, euro 2.781,20 per danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa, euro 1.393,43 per danno morale, euro 833,71 per rimborso spese mediche sostenute, da liquidarsi in favore della attrice, o comunque nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia a seguito della istruzione della presente causa, tenendo conto di tutte le voci di danno elencate in narrativa. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi sugli importi rivalutati dalla data del sinistro fino al soddisfo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, ex art. 15 Tariffa Forense.

#### IN VIA ISTRUTTORIA:

C) Disporre CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO MEDICO – LEGALE per accertare e quantificare il danno sofferto dall'attrice Viscò Giacomina.

*Salvis Juribus*.

Con decreto del 13/01/2012, il G.I., visto il ricorso per la riassunzione della causa n. 743/ 009 R.G., ai sensi degli artt. 303 c.p.c. e 125 disp. Att. c.p.c., fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 10/07/2012, onerando parte ricorrente di notificare il ricorso ed il decreto alle parti legittimate alla prosecuzione del giudizio ed alle altre parti nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.

All'udienza del 10 luglio 2012, con comparsa di costituzione e risposta del 10 luglio 2012, nella riassunzione del procedimento n. 743/2009 R.G., si costituiva il Comune di Alcamo, contestando integralmente le richieste e le argomentazioni tutte *ex adverso* formulate in seno all'atto di citazione ed in riassunzione della signora Viscò Giacomina, sia con riferimento all'an che al *quantum debeatur*, chiedendo nel merito, il rigetto della domanda attorea, sotto ogni profilo, ed in subordine, nei confronti della Faro Assicurazioni, ritenere e dichiarare che la Faro Assicurazioni, in forza del contratto di assicurazione stipulato, è tenuta a tenere indenne il Comune di Alcamo di tutte le somme che eventualmente dovesse essere tenuto a pagare in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.

All'udienza del 10 luglio 2012, parte attrice depositava atto di riassunzione notificato ed insisteva per la ammissione di C.T.U. Il procuratore della parte convenuta, il Comune di Alcamo, nella persona del Sindaco pro-tempore, produceva comparsa di costituzione nel procedimento riassunto e si opponeva alla richiesta di ammissione di C.T.U.

Il G.I., sciogliendo la riserva assunta alla sopra calendarata udienza, con ordinanza del 30 luglio 2012, ritenuta la necessità di disporre C.T.U. medica sulla persona dell'attrice, fissava per il conferimento dell'incarico ed il giuramento del C.T.U., nominato nella persona della Dottoressa Sabrina Salvo.

L'udienza del 5 febbraio 2012 veniva rinviata all'udienza del 12/03/2013, a causa di impedimento del C.T.U.

All'udienza del 21 maggio 2013, il G.I., preso atto del mancato deposito della consulenza tecnica medico legale da parte del C.T.U., rinviava l'udienza al 9 luglio 2013, successivamente rinviata all'udienza del 29 ottobre 2013, per astensione degli avvocati.

All'udienza del 17 dicembre 2013 le parti concludevano come in atti di causa.

Premesse le superiori considerazioni si deduce quanto segue.

Dall'esame degli atti di causa, delle produzioni documentali e degli esiti delle prove per testi espertali, è risultata la fondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda avanzata dall'attrice nei confronti del Comune di Alcamo.

La responsabilità del sinistro per cui è giudizio va attribuita totalmente, ai sensi dell'art. 2051 Cod. Civ., al Comune di Alcamo, quale Ente proprietario della strada e tenuto alla sua manutenzione, ed anche ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ., derivando dall'a stessa titolarità della strada e dalla destinazione di essa al pubblico uso il dovere per l'Ente di fare sì che quell'uso si svolga in condizioni che non costituiscano per l'utente (che fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità) una situazione di pericolo occulto (cosiddetto insidia o trabocchetto), caratterizzata congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo, e, pertanto, in osservanza del principio del *neminem ledere* (Cass. civ., sez. III, 29 marzo 1999, n. 2063).

In conseguenza del sinistro di cui sopra la odierna attrice ha riportato lesioni personali che sono state oggetto di valutazione da parte del C.T.U. nominato dall'On.le Tribunale nella persona della Dott.ssa Sabrina Salvo.

Il danno subito dalla signora Viscò Giacomina deve intendersi comprensivo di danno biologico, danno morale, danno patrimoniale inteso come mancata capacità lavorativa, calcolati secondo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia.

La sopra descritta lesione patita dalla attrice costituisce un significativo danno biologico ed è stata oggetto di valutazione medico – legale da parte del Consulente Tecnico Medico-Legale nominato dall'On.le Tribunale, secondo la quale va riconosciuta una invalidità permanente pari al 3% (tre per cento), nonché una Inabilità Temporanea Totale pari a venti giorni, una Inabilità Temporanea Parziale al 75% pari a dieci giorni, una Inabilità Temporanea Parziale al 50% pari a venti giorni ed una Inabilità Temporanea Parziale al 25% pari venti giorni; oltre al danno emergente costituito dalle spese mediche e connesse.

#### **SUL QUANTUM:**

Ai sensi della legge 5 marzo 2001 n. 57, così come aggiornato dal Decreto ministeriale del 06/06/2013 del Ministero Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n. 138 del 14 giugno 2013, l'importo corrispondente ai suindicati parametri di danno è il seguente:

- a) danno biologico da i.p. 3% = € euro 2.480,39 (età anni 36);
- b) I.T.T. gg. 20 al 100% = € 924,00;
- c) I.T.P. gg. 10 al 75% = € 346,50;
- c) I.T.P. gg. 20 al 50% = € 462,00;
- d) I.T.P. gg. 20 al 25% = € 231,00;
- e) Danno morale (33,33%): Euro 1.481,15;
- f) Spese mediche; euro: 761,00.

Inoltre, le lesioni patite hanno certamente comportano una diminuzione della capacità lavorativa, da valutare unitamente alle altre voci di danno.

Infine, a norma dell'art. 1223 c.c., occorre avere riguardo a qualsivoglia ulteriore disagio connesso che possa qualificarsi come lucro cessante. Tale ultima voce di danno, ove non provata nel suo preciso

ammontare potrà essere oggetto di valutazione equitativa del giudice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c.

Di alcuna rilevanza appaiono i documenti prodotti dalla controparte, né i testi in cui della controparte ed escussi alla relativa udienza di trattazione.

\*\*\*

Per tutto quanto sopra argomentato ed esposto, la signora Viscò Giacomina, come sopra rappresentata e difesa, chiede:

Voglia l'Ill.mo Tribunale

-disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

- **NEL MERITO:**

a) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, ritenere e dichiarare la responsabilità del sinistro per cui è giudizio del Comune di Alcamo, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, ai sensi dell'art. 2051 Cod. Civ., quale Ente proprietario della strada e tenuto alla sua manutenzione, ed anche ai sensi dell'art. 2043 Cod. Civ.;

b) conseguentemente, ritenere e dichiarare che il Comune di Alcamo è responsabile dei danni tutti riportati dall'attrice a seguito del sinistro sopra descritto, e per l'effetto, condannare il Comune di Alcamo al risarcimento dei danni tutti subiti dalla signora Viscò Giacomina, fisici e materiali, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, che si quantificano in complessivi 6.686,04, di cui euro 2.480,39 per danno biologico da invalidità permanente, euro 1.963,50 per danno biologico da inabilità temporanea assoluta e relativa, euro 1.481,15 per danno morale, euro 761,00 per rimborso spese mediche sostenute, da liquidarsi in favore della attrice, o comunque nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, tenendo conto di tutte le voci di danno elencate in narrativa. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi sugli importi rivalutati dalla data del sinistro fino al soddisfo.

Con vittoria di spese, competenza ed onorari di causa, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, ex art. 15 Tariffa Forense.

Con vittoria di spese, competenza ed onorari del presente giudizio.

Alcamo-Trapani, li 13/02/2014

Avv. Giovanna Sagone



TRIBUNALE DI TRAPANI  
Depositato in Cancelleria  
Ogg.

17-2-14

Il Cancelliere  
Francesca Inciputo

12

AVVOCATO GIOVANNA MISTRETTA  
Via San. F.sco Parrino, 51 - Alcamo - TP -  
Tel./fax: 0924 507129  
Email: [avvmistretta@gmail.com](mailto:avvmistretta@gmail.com)  
Pec: [giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it](mailto:giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it)

ORIGINALE

red. 10-3-14

TRIBUNALE DI TRAPANI

Proc. n.r.g. 50743/2009 - G.U. dr. Maria Ciringione -

Udienza conclusioni 17/12/2013

COMPARSA CONCLUSIONALE

per il COMUNE DI ALCAMO, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avvocato Giovanna Mistretta,  
pec: [giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it](mailto:giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it)

-convenuto-

CONTRO

VISCO' GIACOMINA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Sagoma  
-attrice-

IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 27/11/2009, l'attrice Viscò Giacomina ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro-tempore, per ivi sentirlo condannare al ristoro di tutti i danni dalla stessa patiti in seguito al sinistro verificatosi in Alcamo il 24/01/2009.

Assume l'attrice che il giorno 24 gennaio 2009, ore 19,30 circa, *...si trovava a transitare, a piedi, sulla strada comunale denominata Via Maddaloni, quando, giunta all'altezza del numero civico 89/91, metteva il piede sinistro in una buca, scavata nel manto stradale, non previamente segnalata, né in alcun modo visibile e prevedibile, perdendo l'equilibrio e pesantemente rovinando al suolo*.

A causa del sinistro *de quo*, l'attrice avrebbe riportato danni alla persona diagnosticati dal locale P.S. dell'ospedale San Vito e Santo Spirito e quantificati in € 8.119,44; per tale ragione ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni,

con vittoria di spese, competenze onorari, IVA e Cl A, rimborso spese e forfettario. L'odierna attrice, nell'atto introduttivo del giudizio ha invocato la responsabilità dell'ente convenuto e sotto il profilo dell'art. 2051 c.c. trovando tale responsabilità il presupposto nel rapporto di custodia ed anche sotto il profilo dell'art. 2043 c.c. delineandosi nella fattispecie e secondo il proprio opinamento una ipotesi di insidia o trabocchetto.

Costituitosi ritualmente il Comune di Alcamo rilevava che la domanda attorea era destituita di qualsiasi fondamento sia in fatto che in diritto e, pertanto non meritava accoglimento.

Inoltre, poiché all'epoca dei fatti il Comune di Alcamo aveva stipulato una polizza di R.C.T. con la Faro Assicurazioni chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa la predetta Compagnia, la quale all'udienza successiva del 17/11/2010 si costituiva in giudizio.

Articolati i mezzi istruttori, successivamente ammessi con ordinanza del 8/03/2011, in data 7 luglio si assumevano le testimonianze, secondo i capitoli richiesti dalle parti e con le limitazioni di cui alla citata ordinanza.

All'udienza del 22/11/2011 il procuratore della Faro Assicurazioni dichiarava l'LCa della propria assistita e il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo.

Riassunta la causa e costituitosi il Comune, su input dell'attrice è stata disposta CTU con la dr. Sabrina Salvo. Ultimata la fase istruttoria con il deposito della CTU, la causa all'udienza del 17 dicembre 2013 sulle conclusioni delle parti è stata tratta in decisione.

SSSSSSSSSSSSSSSSSS

Quanto sopra premesso, si chiede

VOGLIA L'ILLUSTRO SIGNOR GIUDICE

Nel merito:

- rigettare la domanda di parte attrice perché carente di prova e comunque infondata in fatto e in diritto e dichiarare che nessuna responsabilità è imputabile al Comune di Alcamo in dipendenza dei fatti per cui è causa e ciò anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. in via graduata esposti.

Con vittoria di spese e/o compensati

Salvis iuribus.

Alcamo li, 17/02/2014

( avvocatessa Giovanna Mistretta )

TRIBUNALE DI TRAPANI  
Depositato in Cancelleria  
Oggi,

17-2-14

Il Cancelliere  
Francesca Mennella



Grin 100114 (3)

19 GIU. 2014

N. 409/2014 Sent.  
N. 50743/09 R.G.  
N. 3023/2014 Cron.  
N. 594/2014 Rep.

CITTA' DI ALCAMO  
POSTA DI ARRIVO  
Prot. n. 32353 del 24 GIU. 2014  
Assegnata al Settore  
24 GIU. 2014 Segretario Generale

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TRAPANI

Il giudice, dott.ssa Maria Ciringione ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 50743/09 R.G.

TRA

VISCÒ GIACOMINA, nata ad Alcamo il 5.4.1973 (c.f. VSCGMN73D45A176G), elettivamente domiciliata in Alcamo, via Florio n. 6, presso lo studio dell'avv. Giovanna Sagona che la rappresenta e difende giusta procura in atti.

ATTRICE

CONTRO

il COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Alcamo, via Terr. Vito Manno 5 presso l'ufficio dell'avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Mistretta giusta procura a margine della comparsa di costituzione

CONVENUTO

NONCHÈ

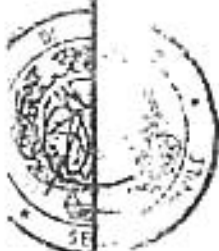
FARO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Alcamo, viale Europa n. 104 presso il recapito professionale dell'avv. Marco Siragusa che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione per chiamata di terzo notificato

Tribunale di Trapani - RG 50743/09

COMUNE DI ALCAMO  
24 GIU 2014  
Segretario Generale

Me





Giova premettere che la fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito dell'ipotesi risarcitoria delineata dall'art. 2051 c.c.. Sul punto, può dirsi ormai superato il prevalente orientamento tradizionale secondo il quale ostacolo alla applicazione della responsabilità per danno cagionato da cose in custodia (art. 2051 c.c.) all'ente proprietario di strade demaniali sarebbe costituito dalla ravvisata impossibilità di esercitare una vigilanza idonea ad evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo su un bene oggetto di uso diretto e generale da parte degli utenti; orientamento connotato dal temperamento ulteriore che una violazione del generale principio del *neminem laedere* (di cui all'art. 2043 c.c.) in tanto è configurabile in quanto l'ente proprietario o gestore abbia provocato o non abbia rimosso una situazione di pericolo occulto (insidia o trabocchetto), la quale ricorre in presenza dei requisiti della non visibilità e della non prevedibilità.

Si era da più parti lamentato che la generalizzazione del principio, in una all'applicazione del restrittivo criterio di imputazione della responsabilità cui s'è appena accennato, si risolvesse in un privilegio per la pubblica amministrazione e, di riflesso, in un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti danneggiati.

La problematica in questione è stata esaminata dalla Corte Costituzionale (10/5/1999 n. 156), che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2043, 2051 e 1227 c.c., comma 1, in rapporto agli artt. 3, 24 e 97 Cost., sulla scorta dei rilievi che, come sottolineato in alcune sentenze, *"la notevole estensione del bene e l'uso generale e diretto da parte del terzi costituiscono meri indici dell'impossibilità del concreto esercizio del potere di controllo e di vigilanza sul bene medesimo; la quale dunque potrebbe essere ritenuta, non già in virtù di un puro e semplice riferimento alla natura demaniale del bene, ma solo a seguito di un'indagine condotta dal giudice con*

*riserimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità".*

La Corte Costituzionale, nel ritenere non fondata la questione, ha inoltre richiamato il principio di autorevolezza a carico degli utenti: *"gravati di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità".*

La giurisprudenza di legittimità più recente (tra le altre, Cass. n. 15384/2006) in materia ha ulteriormente sottolineato come la responsabilità oggettiva non implichi l'assenza assoluta di criteri di imputazione del danno, nel nome di un automatismo risarcitorio, bensì la sostituzione di criteri soggettivi di imputazione con altri di natura oggettiva, che svolgono sul terreno del nesso causale quel medesimo ruolo già svolto sul piano della colpevolezza. Sono i criteri di imputazione ad individuare la serie causale rilevante ai fini della risposta risarcitoria, qualificando il soggetto su cui viene fatto ricadere il danno secondo il principio dell'esposizione al pericolo o dell'assunzione del rischio.

La fattispecie risarcitoria di cui all'art. 2051 c.c. in particolare, è fondata non su un comportamento o un'attività del custode bensì su una relazione (custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, che non può essere a priori esclusa in relazione alla natura demaniale del bene, dovendosi accertare di volta in volta la concreta "possibilità di controllo" (uno degli elementi costitutivi della custodia) in termini oggettivi.

Rileva, altresì, sul piano del nesso di causalità, ai fini dell'imputabilità del danno - come del resto nell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c. - l'eventuale comportamento colposo del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c..

Tornando all'esame del caso di specie, alla luce delle allegazioni non contestate delle parti e della prova testimoniale assunta (con i testi Lipari

me

a Galbo), deve ritenersi provato il fatto dedotto da parte attrice, nonché - tenuto conto della localizzazione della via Maddaloni all'interno del centro abitato - il rapporto di custodia, in capo al Comune di Alcamo, del traffico di strada teatro del sinistro.

Quanto al nesso di causalità, deve ritenersi raggiunta la prova relativa alla sussistenza del nesso di causalità tra le condizioni della strada e l'evento lesivo, come si evince in particolare dalla deposizione dei testi Lipari e Galbo, che hanno ricostruito il sinistro nei termini posti in atto introduttivo.

Ciò posto, non può tuttavia ritenersi l'imputabilità esclusiva dell'evento lesivo all'ente convenuto.

In questo senso, è possibile desumere elementi significativi nel senso dell'ascrivibilità del fatto, in parte, alla condotta dell'attrice, in particolare, dall'essersi il fatto verificato in una zona della città ben nota all'attrice, essendovi residenti i suoceri (secondo il teste Lipari, la Viscò vi si recava con frequenza settimanale e per la teste Galbo la buca era presente da circa un anno), nonché dalla presenza di un lampione in prossimità della stessa buca: circostanze da cui può ricavarsi, alla stregua dell'*id quod plerumque accidit*, che la Viscò non stesse procedendo con la dovuta attenzione.

Ai fini dell'art. 1227 comma 1 c.c., la diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale va infatti valutata in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario dello specifico bene in questione, con riguardo alle particolari condizioni di luogo e di tempo.

In considerazione della rispettiva incidenza sulla causazione dell'evento, il Comune andrà quindi condannato a risarcire i danni subiti dall'attrice nella misura del 30%.

In ordine ai danni risarcibili, vanno integralmente accolte le conclusioni cui è pervenuto il CTU medico - con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono pertanto in questa sede - che ha quantificato nella misura del 3% la percentuale di invalidità ricollegabile ai postumi permanenti diagnosticati sulla persona della predetta attrice; ha individuato in 20 giorni il periodo lungo il quale si è protratta l'inabilità temporanea assoluta, in ulteriori 10 giorni quella parziale al 75%, in ulteriori 20 giorni al 50%, in ulteriori 20 giorni al 25%.

Non rientrando la fattispecie in esame nell'ambito applicativo del Codice delle Assicurazioni private, non troveranno applicazione le tabelle di cui all'art. 139. Nel liquidare il danno si farà dunque riferimento - in adesione all'orientamento della S.C. (sent. n. 12408/11) e del Tribunale di Trapani - alla "Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" in uso presso il Tribunale di Milano.

Alla luce di quanto sopra specificato, secondo le indicazioni contenute nelle citate tabelle, considerata l'invalidità permanente del 3% e l'età della danneggiata all'epoca del sinistro - anni 35 -, il danno da postumi stabilizzati potrà essere liquidato nella misura di € 4.068,00 ai valori attuali.

In ordine al c.d. "danno biologico e morale temporaneo" - tenuto conto dei giorni di ITP come individuati correttamente dal C.T.U. - il danno va liquidato in € 4.080,00.

In ordine al chiesto risarcimento del danno morale, oltre a richiamare i principi affermati dalla Cassazione a SS.UU. nella nota pronunzia n. 26973/2008, deve sottolinearsi che, con riferimento alle tabelle di Milano nella versione aggiornata, già il valore *standard* tiene conto dei valori monetari

"medi", corris; ondenti - come chiarito dall'Osservatorio della giustizia civile del Tribunale di Milano - al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili", sia del danno non patrimoniale conseguente a una lesione dell'integrità psicofisica nei risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore, sofferenza soggettiva" (danno morale), in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione.

La somma complessiva spettante a Giacomina Visò per danni non patrimoniali ammonta quindi a € 2.444,40, pari al 30% di € 8.148,00.

Tale somma, espressa in valori attuali, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.

Nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi ad un tasso medio che non può in ogni caso essere superiore al tasso legale, in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro liquidato.

Pertanto, su tali somme sono dovuti gli interessi cd. "compensativi" applicando un tasso non superiore a quello legale del periodo intercorrente tra il giorno del sinistro e quello attuale della liquidazione, non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della liquidazione, ma sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, conformemente alla pronuncia delle S.U. della Suprema Corte n. 1712/95.

Si perviene così alla somma di € 2.692,31 ad oggi.

La Visò ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute (nella misura ritenuta congrua dal c.t.u.), somme da rivalutare ad oggi (trattandosi di debito di valore) e sulle quali vanno quantificati gli

interessi compensativi (sulla scorta dei principi sopra richiamati) e che, pertanto, ammontano ad oggi, in via equitativa, a complessivi € 920,17, di cui € 276,05 da porre a carico del Comune di Alcamo.

Le spese devono essere poste a carico del convenuto, in ragione della soccombenza, tenuto conto del valore della domanda nei limiti in cui è stata accolta (art. 5 DM 140/12).

Le spese di CTU, liquidate in misura pari all'acconto già corrisposto, vanno poste definitivamente a carico del convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trapani — <sup>EX</sup> sezione distaccata di Alcamo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa:

— dichiara l'improcedibilità della domanda di garanzia nei confronti della FARO Assicurazioni s.p.a.;

— condanna il Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 2.968,36 oltre interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo;

— condanna il Comune di Alcamo alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.070,00, di cui € 170,00 per spese, oltre IVA e c.p.a. come per legge;

— pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto;

— nulla sulle spese nel rapporto tra il Comune di Alcamo e la FARO

Assicurazioni s.p.a.

Palermo - Trapani, 4.4.14



Il Giudice  
*Maria Ciringione*

TRIBUNALE DI TRAPANI  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Tribunale di Trapani - RG 50743/09

Oggi 15 APR 2014 ore —

IL CANCELLIERE - 02  
*dr. Anna Rosa Carrillo*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
*D.ssa Anna Rosa Carrillo*



...conforme all'originale,  
compreso di n. 9 fogliato,  
che si riferisce a cartella del sig. avv.

Sofone Giovanni



Trapani 29 MAG. 2014 ANTONIO CASTIGLIA  
(Antonio Castiglia)

**REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Uffici Giudiziari che ne siano  
richiesti e a chiunque spetti di munire ad esecuzione  
presente titolo al Pubblico Ministero di dar  
assistenza ed agli uffici delle forze pubbliche a  
concorrerli quando ne siano legalmente richiesti  
specificazione esecutiva che si rilascia all'avv

Sofone Giovanni

Trapani 29 MAG. 2014

ANTONIO CASTIGLIA  
CANCELLIERE  
L. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Antonio Castiglia)



TRIBUNALE  
UFFICIO UNICO NO. 1  
M. 11

È COPIA AUTENTICA  
PRIMA COPIA

L. FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Antonio Castiglia)





RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Giovanna Sagona, nella qualità in atti spiegata, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Trapani, ho notificato l'atto che precede mediante consegna di copia conforme all'originale a:

➤ COMUNE DI Alcamo, nella persona del Sindaco in carica pro tempore, domiciliato ex lege presso il Palazzo Comunale sito in Alcamo (TP) nella Piazza Giulio n. 1, e ciò mediante invio a mezzo raccomandata A/R nei modi di legge,  
SPEDITA DALL'UFFICIO FORNITORE DI TRAPANI

N. 176634351373-4

TRAPANI 21 GIUGNO 2014.

UFFICIALE GIUDIZIARIO f4  
Enrichetta Calandra

CO. NOT.  
R. G. 1  
11. 199  
ESCE. PROTETTO  
2. -

AUTENTICO  
COPIA ESE

GIUDIZIARIO  
astiglia)

[Home](#)
[Chi siamo](#)
[Servizi e tariffe](#)
[Innovazione e più](#)

[Ricerca](#)
[Mappa](#)
[Feedback](#)

## Posteitaliane

[Home](#)
[Ricerca](#)
[Mappa](#)

### Servizi utili

[Come spedire](#)  
[Come ricevere](#)  
[Poste e Pagine Gialle](#)  
[Cella ATT](#)  
[Servizi speciali](#)  
[Servizi per le aziende](#)  
[Servizi per tutti](#)

### Cerca spedizioni

Indirizzo, Città, CAP o codice di avviamento postale (CAPO) della destinazione e numero della busta o del plico

**Alto Giudiziario 766343513734**

Effettuato dal CAPO postale **121-0101** in data **21-01-2014** e consegnato al Centro Postale per **121-0101** in data **24-02-2014**.  
 2014

### Dettaglio

L'invio è stato effettuato a mezzo postale da **TE ALLARGO CPO** in data **21-01-2014**.  
 Il destinatario è **Alto Giudiziario 766343513734** in data **24-02-2014**.

121-0101
 121-0101

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 15/2005.

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo li

22-06-2015

Il Dirigente  
Settore Servizi Tecnici  
Ing. E. A. Parrino

---

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari:

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li

04 MAG 2015

Il Dirigente di Settore

Il Direttore di Ragioneria  
(Dr. Sebastiano Luppino)